

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 591<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 26 LUGLIO 1962

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE:

Deferimento all'esame di Commissione permanente . . . . .	Pag. 27527
Presentazione di relazione . . . . .	27527
« Proroga della delega al Governo per l'emana- zione di norme relative alle circoscri- zioni territoriali ed alle piante organiche degli uffici giudiziari » (2115) ( <i>Procedura urgentissima</i> ) (Discussione e approvazione con modificazioni):	
CAROLI, <i>relatore</i> . . . . .	27527
* PICCHIOTTI . . . . .	27528
SULLO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	27528
« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1962, n. 473, concer- nente misure speciali di salvaguardia per il piano regolatore di Roma » (2108) ( <i>Ap-</i>	

*provato dalla Camera dei deputati*) (Discus-  
sione e approvazione):

BATTAGLIA . . . . .	Pag. 27540
CROLLALANZA . . . . .	27528, 27553, 27554
D'ALBORA . . . . .	27533
FENOALTEA . . . . .	27532
MINIO . . . . .	27535, 27553
RESTAGNO, <i>relatore</i> . . . . .	27543
ROMANO Domenico . . . . .	27553
SULLO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	27546, 27554

##### INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO:

PRESIDENTE . . . . .	27527
MAGLIANO . . . . .	27527

N. B. — *L'asterisco premesso al nome di un  
oratore indica che il discorso è stato rivisto d'uf-  
ficio.*



## Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

**P R E S I D E N T E .** La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 24 luglio.

**R O D A , Segretario, dà lettura del processo verbale.**

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi osservazioni il processo verbale s'intende approvato.

### **Annunzio di deferimento di disegno di legge all'esame di Commissione permanente**

**P R E S I D E N T E .** Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, ha deferito il seguente disegno di legge all'esame:

*della 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):*

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** — « Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia » (2125), di iniziativa dei deputati Beltrame ed altri; Marangone ed altri; Sciolis e Bologna; Biasutti ed altri, previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

### **Annunzio di presentazione di relazione**

**P R E S I D E N T E .** Comunico che, a nome della Commissione speciale, il senatore Monni ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti straordinari per l'Abruzzo » (409), di iniziativa dei senatori De Luca Angelo ed altri.

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

### **Inversione dell'ordine del giorno**

**M A G L I A N O .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**M A G L I A N O .** Chiedo che il disegno di legge n. 2115, di cui ieri il Senato ha approvato la procedura urgentissima al fine di poterlo discutere nella seduta di oggi, sia discusso subito, con precedenza sugli altri disegni di legge.

**P R E S I D E N T E .** Poichè non si fanno osservazioni, la richiesta si intende accolta.

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Proroga della delega al Governo per l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari » (2115) (Procedura urgentissima)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga della delega al Governo per la emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari », per il quale il Senato ha approvato la procedura urgentissima.

Invito pertanto l'onorevole relatore a riferire oralmente.

**C A R O L I , relatore.** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto all'approvazione dell'Assemblea riguarda la delega concessa al Governo nel 1956 in materia di circoscrizioni territoriali giudiziarie e di piante organiche degli uffici giudiziari, che ne

cessitavano di modificazioni. Per le ragioni espresse nella relazione che accompagna il disegno di legge i termini di questa delega sono stati già due volte prorogati. Quelle ragioni sussistono ancora oggi. Si tratta principalmente del fatto che la Commissione consultiva, mentre ha potuto completare i suoi lavori relativi alla revisione delle circoscrizioni territoriali, altrettanto non ha potuto fare per le piante organiche perchè nel frattempo veniva presentato dal Governo un disegno di legge per l'aumento di 1.400 posti di ruolo in Magistratura; e l'iter legislativo di tale disegno di legge non è ancora completato. Da qui la proposta di prorogare il termine della predetta delega al Governo, che scade il 24 agosto prossimo.

La seconda Commissione ha approvato all'unanimità il disegno di legge, rilevando tuttavia che il nuovo termine fissato nel disegno di legge al 31 ottobre 1962, è molto breve; pertanto ha ritenuto opportuno suggerire il termine del 31 dicembre 1962 ed in tal senso si propone un emendamento all'articolo unico.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha chiesto di parlare il senatore Picchiotti. Ne ha facoltà.

\***P I C C H I O T T I .** Nessuna obiezione alla proroga proposta nel disegno di legge. Formulo soltanto l'auspicio che la revisione delle norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari venga ultimata al più presto.

**P R E S I D E N T E .** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dei lavori pubblici.

**S U L L O ,** *Ministro dei lavori pubblici.* Il Governo si associa alle conclusioni del relatore.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo ora all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

**R O D A ,** *Segretario:*

*Articolo unico.*

La delega accordata al Governo della Repubblica con legge 27 dicembre 1956, n. 1443, concernente l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari, rinnovata dalla legge 26 luglio 1961, n. 713, è prorogata al 31 ottobre 1962.

**P R E S I D E N T E .** La Commissione ha proposto un emendamento tendente a sostituire alle parole « 31 ottobre 1962 » le altre « 31 dicembre 1962 ».

Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1962, n. 473, concernente misure speciali di salvaguardia per il piano regolatore di Roma » (2108) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1962, n. 473, concernente misure speciali di salvaguardia per il piano regolatore di Roma, già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Crollanza. Ne ha facoltà.

**C R O L L A L A N Z A .** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, anche se il caldo e la conseguente impazienza di prendere le ferie consigliano di accelerare i nostri lavori, non posso esi-

mermi dal prospettare alcuni rilievi e dal fare alcune dichiarazioni in merito al decreto-legge, che il Senato è chiamato a convertire in legge, sul Piano regolatore di Roma.

Debbo dichiarare innanzitutto che la nostra parte non ritiene, sia pure dopo l'emendamento presentato dall'onorevole Bozzi, accolto dal Ministro ed approvato dalla Camera, di poter approvare la procedura eccezionale che è stata adottata per varare tale Piano regolatore.

Tale procedura, come tutti i colleghi sanno, ha suscitato, sia per la forma che per la sostanza, moltissime polemiche, proteste ed agitazioni, particolarmente nella vasta categoria dei costruttori edili, in quella dei proprietari dei costruendi nuovi fabbricati, nonché dei professionisti che vedono in parte annullato il lavoro di progettazione già eseguito.

Io non intendo, per brevità di tempo, e perchè non sono nè un giurista nè un costituzionalista, ripetere qui i rilievi che sono stati fatti circa la violazione di norme costituzionali, a proposito delle quali il Ministro ritiene di aver dato nell'altro ramo del Parlamento le maggiori giustificazioni. Una cosa è certa, però, che da persone più che qualificate non si ritiene che sussistessero, nel caso specifico, le condizioni di necessità e di urgenza richieste dalla Costituzione per l'emanazione del decreto-legge.

Detto ciò, voglio aggiungere che nessuna legge sull'urbanistica, da quella fondamentale del 17 agosto 1942, n. 1150, pur se superata, — per cui è auspicabile che quanto prima ella, onorevole Ministro, accelerando la conclusione dei lavori dell'apposita Commissione sottoponga al Parlamento una nuova legge più aderente alle esigenze dei tempi, — a quella successiva del 3 novembre 1952, n. 1902, integrata dall'altra 21 dicembre 1955, n. 1357, e dall'ultima del 30 luglio 1959, n. 615, consente una procedura come quella che è stata adottata. Il provvedimento adottato appare, infatti, a nostro avviso, tanto più ingiustificabile ove si consideri:

1) che il Piano del 24 giugno 1959 giunse alla adozione del Consiglio comunale do-

po un decennio di studi, di polemiche e di discussioni nell'Aula capitolina e fu esposto al pubblico per 60 giorni e tempestivamente trasmesso al Ministero perchè fosse esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il quale, con voto 1903 in data 20 novembre 1961, non lo bocciò, ma su di esso si espresse nel complesso favorevolmente, pur non mancando di manifestare alcuni rilievi e di formulare dei suggerimenti da servire di guida per la sua rielaborazione;

2) che tale Piano, cioè quello del 1959, non è stato mai revocato dall'amministrazione capitolina;

3) che, nonostante i precedenti, la Commissione degli esperti, consenziente quella dei controllori dei lavori pubblici, anzichè assistere i tecnici del Comune nella rielaborazione del Piano del 1959, solo in quelle parti per le quali il Consiglio superiore dei lavori pubblici aveva suggerito determinate modifiche, si è sentita autorizzata — almeno così si afferma — e compilare un Piano complementare nuovo, per lo meno nelle sue strutture fondamentali, che si discosta quindi del tutto da quello adottato dal Consiglio comunale nel 1959.

Secondo il dottor D'Andrea, che fu nel passato Consiglio assessore all'urbanistica, il nuovo Piano sarebbe nella sua sostanza quello sostenuto, nel 1958, in Consiglio dai socialisti, che l'architetto Piccinnato, valoroso professionista, aveva elaborato, ma che il Consiglio comunale, nella sua maggioranza, legittimamente espressa, aveva praticamente bocciato.

Io non intendo esprimere sul Piano che non conosco alcun giudizio: forse potrà risultare anche migliore di quello del 1959 e, come tale, potrà trovare anche il consenso del nuovo Consiglio comunale. Non essendo stato, però, esso adottato dal commissario Diana, il quale, nel caso particolare, ha dimostrato molto senso di responsabilità e, diciamo pure, una buona dose di coraggio, nulla autorizzava la procedura che si è seguita che, prescindendo da ogni altra considerazione, non ha, come già rilevato, precedenti nella legislazione urbanistica,

Si è preferito, invece, disporre la pubblicazione mediante un decreto-legge recando, onorevole Ministro — ed ho da ritenere che ciò non fosse nelle sue intenzioni, dati anche gli orientamenti politici che ella professa — sostanziale offesa ai principi dell'autonomia comunale, per giunta alla vigilia dell'insediamento del nuovo Consiglio. Non essendo carente di adempimenti di legge il Comune, a me sembra — e non a me soltanto, ma a molti che hanno interloquuto nelle polemiche sulla stampa e nell'altro ramo del Parlamento — che sarebbe stato molto più logico, normale e semplice, come si è verificato in altri casi precedenti, prorogare i termini delle salvaguardie scadenti il 24 giugno 1961 fino all'eventuale adozione da parte del Comune del nuovo Piano.

Con la procedura che si è seguita, invece, non solo si è disposta la pubblicazione di un elaborato, sostanzialmente ricusato dal Commissario, la cui paternità è in gran parte da attribuire non agli organi tecnici del Comune, ma al cosiddetto Comitato dei cinque, e che comunque potrebbe essere ricusato anche dal nuovo Consiglio comunale, ma in deroga alla legislazione vigente — e ciò è ancora più grave —, nel testo del decreto-legge si è fatto obbligo agli organi comunali, per sei mesi, di sospendere tutte le licenze di costruzione...

*SULLO, Ministro dei lavori pubblici.*  
In contrasto col Piano.

*CROLLALANZA.* In contrasto col nuovo Piano, sì, ma che non risulta adottato dall'organo competente, cioè dal Comune.

Era più che naturale che il provvedimento così concepito dovesse suscitare non soltanto polemiche e proteste, ma rappresentare una grave minaccia all'industria edilizia della Capitale, che dà da vivere a circa 80 mila capi famiglia, ivi compresi quelli dell'industria ausiliaria e dell'artigianato.

*FENOALTEA.* Questo dato di fatto non sussiste.

*CROLLALANZA.* Lo dimostrerà nel suo intervento.

In conseguenza di tale drastica norma, si è giunti a non concedere licenze — richiamo onorevoli senatori la vostra attenzione — anche per la tinteggiatura dei palazzi, pur se conforme a quella precedente; quindi senza che vi fosse alcun motivo di preoccupazione ai fini della salvaguardia del paesaggio di Roma. Affermo, perchè posso testimoniare, che nel palazzo dove abito, l'appaltatore che ha preso in concessione lavori del genere, è ancora in attesa da molte settimane di poter iniziare l'opera, perchè al Comune di Roma non gli danno la licenza. Questo è dipeso forse dall'eccessivo zelo, che il drastico provvedimento di legge, ha suscitato nell'ufficio tecnico comunale.

*SULLO, Ministro dei lavori pubblici.*  
E' dipeso dal fatto che il Sindaco si è insediato soltanto da qualche giorno e non ha ancora potuto esaminare le richieste di licenza.

*CROLLALANZA.* Sta di fatto che, da alcune settimane, hanno avuto un arresto anche le più modeste nuove attività edilizie.

*SULLO, Ministro dei lavori pubblici.*  
E' uno degli inconvenienti delle elezioni, e credo siano inconvenienti che debbono essere considerati assai lievi rispetto ai vantaggi che le elezioni offrono

*CROLLALANZA.* E' da notare, inoltre, che il progetto di Piano pubblicato, a differenza di ogni Piano regolatore, e in difformità con quanto ritenuto opportuno dallo stesso Consiglio superiore dei lavori pubblici — che stabiliva un periodo di 3 anni di edificazione in conformità con i vecchi tipi e con il precedente regolamento edilizio — ha abolito di fatto qualunque gradualità o criterio di transizione tra l'osservanza del vecchio Piano in vigore e quello progettato. Non si comprende quindi come l'egregio e pur tanto perspicace nostro relatore, senatore Restagno, abbia ritenuto di giusti-

ficare in pieno tutta la procedura adottata, nonostante il suo carattere particolarmente eccezionale e gli inconvenienti che sono stati segnalati e che hanno formato oggetto di tante polemiche.

E' vero che con l'emendamento Bozzi, accettato dal Ministro ed approvato dalla Camera, ridandosi facoltà al Sindaco e non imponendogli l'obbligo di non concedere licenze di costruzione, quando risultino in contrasto con i progetti del nuovo Piano regolatore, si è attenuata la drasticità della norma dell'articolo 2 del testo del decreto-legge; ma, a mio modo di vedere, esso non è sufficiente a fronteggiare la grave situazione che si è determinata nel settore dell'edilizia romana. Danni notevoli sovrastano, infatti, su quei costruttori, privati cittadini e professionisti che, avendo già riveduto gli originari progetti, elaborati secondo il Piano regolatore del 1931, essendo stato adottato poi dal Comune quello del 1959, fossero ulteriormente costretti a rimodificarli, secondo il progetto di Piano che dovrebbe essere adottato, se lo sarà (auguriamoci che lo sia per evitare ulteriori guai), dal nuovo Consiglio comunale.

Ad avviso della nostra parte, si rende, quindi, necessario emendare l'ultimo comma dell'articolo 2, già modificato dalla Camera con l'approvazione dell'emendamento Bozzi, secondo il testo da me proposto, limitando cioè le salvaguardie del nuovo progetto di Piano, da adottarsi eventualmente, alle sue strutture essenziali, come piazze, strade, parchi ed altre grandi opere pubbliche; lasciando per il resto, durante il periodo transitorio di 6 mesi, che le costruzioni procedano secondo i programmi e gli investimenti impostati legittimamente sulle precedenti previsioni.

L'emendamento da me proposto è il seguente: Sostituire l'art. 2 con il seguente: « In deroga alle disposizioni vigenti, sino a quando il Comune di Roma non avrà adottato il nuovo Piano regolatore generale del proprio territorio, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i poteri conferiti al Sindaco e al Prefetto dalla legge 3 novembre 1952,

n. 1902, modificata dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1357, e dalla legge 30 luglio 1959, n. 615, verranno esercitati dagli stessi quando i progetti per cui si chiede licenza o le costruzioni siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione del Piano di cui all'articolo 1 ». Voglio augurarmi, onorevole Ministro, che ella accetti l'emendamento, riportando così un po' d'ordine nella non chiara situazione che si è determinata, con conseguente tranquillità nel settore edilizio, che costituisce oggi nella Capitale la maggiore fonte di attività per vaste masse di lavoratori.

Per quanto poi riguarda i progetti già approvati con regolare delibera del Commissario straordinario, prima dell'entrata in vigore del decreto legge, dovrebbe essere pacifico, a mio modo di vedere, e secondo la logica, che essi abbiano corso senza ulteriori remore da parte degli organi comunali.

Signor Ministro, senza un'ulteriore comprensione da parte sua delle esigenze che sono emerse, a seguito degli inconvenienti lamentati, dopo la promulgazione del decreto legge, sottoposto all'approvazione del Senato, la nostra parte non potrà che votare contro la sua conversione in legge. Ella, accogliendo alla Camera l'emendamento Bozzi, ha mostrato di rendersi conto, nella sostanza, dell'anormalità e pericolosità scaturite dal provvedimento eccezionale adottato — certo, nelle sue intenzioni, con la finalità di salvaguardare invece gli interessi urbanistici della Capitale — con l'emanazione del più volte citato decreto-legge. Ebbene, onorevole Ministro, con quel senso realistico che l'ha guidato in questi primi mesi di gestione al Dicastero dei lavori pubblici, nell'impostare e fronteggiare alcuni altri problemi, migliori ancora la portata del suddetto emendamento Bozzi, accettando la modifica che io le propongo, senza preoccuparsi — lei ch'è uomo di spirito e di pratica di vita — di essere accusato di aver fatto marcia indietro.

In tal modo avrà reso meno anormale e confusa, dal punto di vista giuridico-amministrativo, l'applicazione del decreto-legge

che il Senato è chiamato a convertire in legge. (*Applausi dalla destra*).

**P R E S I D E N T E.** E' iscritto a parlare il senatore Fenoaltea. Ne ha facoltà.

**F E N O A L T E A.** Signor Presidente, la conversione di un decreto-legge pone all'esame del Parlamento un duplice ordine di questioni: di legittimità e di merito.

Sulla prima di queste due questioni il Senato, nel corso di questa legislatura, ebbe già ad intrattenersi nella seduta del 29 novembre 1958, discutendosi dei mercati generali, e nella seduta del 14 luglio 1961, discutendosi della proroga dei termini fiscali, a seguito dello sciopero del personale finanziario.

Nè nella prima nè nella seconda di queste occasioni si levò, dai banchi di estrema destra, la minima obiezione, la più sommessa critica ai governi del tempo contro l'abuso che essi avevano commesso nei confronti dell'articolo 77 della Costituzione. Le sollecitudini costituzionalistiche che quella parte dimostra, oggi, sono la prova della natura degli interessi privati che tali sollecitudini esprimono; ed io non cadrò nella tentazione di illustrarli.

**N E N C I O N I.** Potremmo dire altrettanto di voi! (*Commenti*).

**F E N O A L T E A.** Rilevo soltanto che da questi banchi, nella prima e nella seconda occasione — e, se mi è permesso di ricordarlo, proprio ad opera di chi ha l'onore di parlare in questo momento — furono definite le caratteristiche che deve avere il decreto-legge per essere considerato legittimo ai sensi dell'articolo 77. Ed è quindi con tranquillissima coscienza, in perfetta aderenza a quanto dissi allora, che oggi posso annunciare il voto favorevole del Gruppo dei senatori socialisti, perchè ricorrono questa volta, a differenza dei provvedimenti presi dai precedenti Governi nelle due occasioni citate, le condizioni volute dalla Costituzione.

Basta esaminare i fatti. La situazione di fatto è questa: esiste un Piano regolato-

re, diciamo, legittimamente esistente, che è quello del 1931, che ormai è per comune consenso un documento di archivio. Vi è *in itinere* un nuovo Piano regolatore, il quale fu approvato dagli organi comunali, ma fu sostanzialmente respinto dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo rinviò al Comune in quanto meritevole di profonde modificazioni. Al 9 giugno scorso non esiste la pubblicazione di questo progetto e stanno per scadere, tra quindici giorni, le clausole di salvaguardia.

Che cosa avrebbe potuto fare il Governo? Cioè che cosa sarebbe accaduto se il Governo non avesse provveduto? Il Governo avrebbe potuto non intervenire in alcun modo, ed in questo caso, decadute le norme di salvaguardia, le licenze edilizie sarebbero state concesse in contemplazione del Piano del 1931, creando assolutamente il caos a Roma.

*Voci dalla destra.* Perchè il caos?

**F E N O A L T E A.** Perchè il Piano 1931 è un documento d'archivio e non risponde più neanche lontanamente allo sviluppo della città. Esclusa la fatta ipotesi, il Governo avrebbe potuto provvedere alla pura e semplice proroga delle norme di salvaguardia; nel qual caso le licenze sarebbero state concesse in contemplazione di quel Piano del 1959 che si è guadagnato l'appellativo di « non piano » e che fu sostanzialmente rigettato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Non poteva far altro il Governo — e bene ha fatto — che provvedere alla pubblicazione del Piano, non avvenuta per l'inopinato rifiuto del Commissario straordinario, e prorogare le norme di salvaguardia perchè le licenze fossero concesse in contemplazione di questo Piano, ora pubblicato. Mi pare che la semplice narrazione dei fatti stia a dimostrare la straordinarietà del caso, nonchè la necessità e l'urgenza di provvedere.

Quanto al merito, alcuni mesi or sono, noi discutemmo in questa Aula, pur senza portare la discussione a conclusione, la legge speciale su Roma e in quella occasione da più parti venne rilevato il danno enorme e



in gran parte irreparabile già inferto a Roma dalla cupidigia di coloro che non arretrano di fronte ad alcuno scempio pur di soddisfare le proprie brame di profitto. Si disse con ragione che Roma è patrimonio della umanità di cui noi siamo i custodi...

M I N I O. Cattivi custodi!

F E N O A L T E A. Pessimi custodi... e che i suoi cittadini debbono collettivamente gestire questo patrimonio conciliando gli interessi propri con quelli generali dell'umanità intiera, cosa perfettamente possibile quando si preservino i tesori passati con gelosa cura e insieme si provveda in modo razionale e moderno a far sì che Roma offra migliori condizioni di vita ai suoi cittadini e in modo particolare ai lavoratori che vi vivono e da essa traggono i mezzi di sussistenza.

Cosa questa perfettamente possibile quando si assoggetti l'impetuoso sviluppo della città ad una razionale direzione che tenga conto del suo passato, del suo presente, del suo avvenire; tre tempi che si sono svolti, si svolgono e si svolgeranno su piani diversi, e ognuno dei quali deve essere preservato, dall'arte all'industria, dal giardino al grattacielo, gli uni conservati, gli altri costruiti.

Le norme che vengono a noi sottoposte sono intese ad imprimere per la prima volta allo sviluppo di Roma un andamento razionale, assicurando il potere di decisione agli organi municipali, giacchè non vi è, come chiaramente ha dimostato l'onorevole Restagno nella sua relazione, alcuna offesa all'autonomia comunale che sarebbe invece rimasta gravemente ferita se si fosse dato libero sfogo alle bramosie private di denaro. Del resto l'autonomia comunale è da intendersi nei confronti dell'Esecutivo e non del Parlamento giacchè non esistono autonomie nei confronti della legge, e il decreto legge non fa che consentire di superare un breve periodo critico con il consenso del Parlamento che si esprimerà attraverso la ratifica del decreto legge.

Sono quindi rispettate le norme fondamentali, sono adempiute le formalità che

era necessario adempiere perchè Roma non si trovasse di nuovo gettata nel caos e il Governo ha questa volta saggiamente provveduto. Per queste ragioni voteremo a favore della conversione. (*Approvazioni dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E. E' iscritto a parlare il senatore D'Albora. Ne ha facoltà.

D ' A L B O R A. Onorevole signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, che non fosse agevole redigere il Piano regolatore di una grande città, che, come Roma, non solo conserva tra le sue mura gli incomparabili esempi di una tra le più antiche civiltà del mondo, ma è in continuo e rapido sviluppo demografico con le conseguenti necessità di ampliamento, era facile a prevedersi, ma quel che credo non fosse possibile prevedere era invece la conclusione di questa singolare vicenda.

E' stata prima creata una Commissione allargata, poi una ristretta ed un Comitato tecnico i cui lavori, corredati da un relazione di minoranza, costituiscono gli episodi salienti tra gli anni che vanno dal 1956 al 1958. Il Consiglio comunale del tempo concluse con l'affidare alla Giunta la rielaborazione del Piano e questa a sua volta ne diede incarico allo speciale ufficio tecnico del Comune. Finalmente il 24 giugno 1959 con deliberazione a maggioranza fu adottato il nuovo Piano regolatore ed ebbero così inizio le misure di salvaguardia previste dalla legge del 3 novembre 1952 n. 1902, che modificata, proprio in quel periodo, dall'articolo unico della legge n. 615 del 30 luglio 1959, ne stabilisce la durata in tre anni.

Pubblicato il Piano, si ebbe, come prima conseguenza, specie nelle zone centrali della città (dove tanti fabbricati si trascinano, onusti di gloria e di ricordi, ma in pessime condizioni statiche per l'abbandono da parte dei proprietari di ogni manutenzione a causa del blocco delle locazioni) e nell'immediata periferia (dove il Piano prevedeva dei vincoli rigorosi e intangibili) una paralisi quasi totale del settore dell'edilizia.

Nè di ciò si preoccupò il Consiglio superiore dei Lavori pubblici, perchè solo nel-

l'estate del 1961 si mise in movimento, e nel novembre 1961 emanò un voto, che non modificava sostanzialmente il Piano esaminato, ma ne accentuava i vincoli per i parchi e le ville, inaspriva quelli di zona e le norme di applicazione, modificava il piano viario ma, soprattutto, prevedeva un vasto aumento della rete metropolitana. Il voto cercava, anche, di conciliare le due tendenze di opinioni che si erano manifestate nelle Commissioni circa la futura pianificazione di Roma: quella che voleva una massima espansione verso la zona Tiburtina, con l'altra che patrocinava una espansione principale verso sud — zona dell'E.U.R. — con direttive secondarie verso le altre località.

Senonchè, per la rielaborazione del Piano, il Ministero ha voluto affiancare allo speciale ufficio del Comune, con un discutibile criterio di opportunità, cinque commissari esterni, fra i quali i professionisti che avevano fatto parte della prima Commissione e che erano fautori delle soluzioni anteriori alla delibera del 1959. Naturalmente questo provvedimento doveva avere le sue conseguenze giacchè i cinque si arrogarono subito funzioni di compilazione, discostandosi anche dai suggerimenti espressi dal Consiglio superiore, ed il Commissario prefettizio — profittando delle perplessità e delle polemiche sorte circa la validità dei suoi poteri dopo la scadenza della proroga della gestione straordinaria — completò l'opera, negando la sua firma alla delibera di adozione del Piano.

A questa decisione del Prefetto Diana è seguita immediatamente la fulminea preparazione ed emanazione, da parte del Ministero, del decreto legge di cui ci occupiamo. L'inusitato provvedimento è motivato con la straordinaria necessità ed urgenza di emanare, in mancanza di altre norme, misure speciali di salvaguardia per il comune di Roma, in pendenza dell'adozione del Piano regolatore. Se la Camera dei deputati non avesse accettato l'emendamento dell'onorevole Bozzi e modificato l'articolo 2, l'attività edilizia romana che, dice il relatore, rappresenta la maggiore industria cittadina e che già dal 24 giugno 1959 e fino al 19 giu-

gno 1962 aveva subito le limitazioni di salvaguardia, sarebbe rimasta totalmente paralizzata fino al 4 luglio scorso, e si sarebbe vista negare successivamente — salvo il caso improbabile dell'adozione del Piano — qualsiasi licenza difforme dalle prescrizioni dell'elaborato dei cinque.

Il testo modificato ci riporta nell'ambito della legge; ed a mio avviso sarebbe bastata l'applicazione dell'articolo 3 della legge numero 1357 del 21 dicembre 1955, che specifica le modalità di rilascio, da parte dei Comuni, delle licenze in deroga alle norme del regolamento edilizio e di attuazione del Piano regolatore. Non vi è dubbio infatti che, in mancanza di un nuovo piano, quasi tutte, o la maggior parte, delle licenze sarebbero risultate in deroga al vecchio Piano del 1931. In tal caso, giusta il disposto dell'ultimo comma del citato articolo, avrebbero dovuto ottenere, previo parere della Sezione urbanistica regionale e della Sovrintendenza ai monumenti, il nulla osta del Ministero dei lavori pubblici che avrebbe così esercitato la sua azione di controllo e di salvaguardia.

Comunque, quello che occorre constatare, con vero rammarico, è che l'industria edilizia e le tante attività ad essa complementari, con grave disagio dei liberi professionisti e dei lavoratori che esse assorbono (e si tratta in massima parte di manodopera non specializzata), continueranno a subire restrizioni molto forti per un periodo che, nella migliore delle ipotesi, potrà prolungarsi per altri numerosi anni oltre quelli già trascorsi.

Queste le più immediate considerazioni di ordine economico-sociale, ma il caso ne richiama altre — e mi si permetta di farlo — di ordine giuridico.

E' fuori di dubbio che la materia dei piani regolatori e delle misure di salvaguardia appartiene all'autonomia dei Comuni in forza di leggi generali: la legge urbanistica del 17 agosto 1952, n. 1150, la legge della salvaguardia del 3 novembre 1952, n. 1902, la legge del 30 luglio 1959, n. 516. E' parimenti indiscusso che la Costituzione riserva alle leggi generali, cioè uniformi per tutto il ter-

ritorio dello Stato, di regolare l'autonomia dei Comuni e di determinare le funzioni di tali Enti. Ora il decreto legge del quale ci occupiamo impone al Comune di Roma la pubblicazione di un progetto di piano che non ha mai approvato; e nello stesso tempo si attribuiscono, a questo progetto, firmato, sia pure, da coloro che lo hanno redatto, funzionari e commissari aggiunti, ma non vistato da alcun rappresentante legittimo dell'Amministrazione, poteri di salvaguardia che limitano la libertà dell'iniziativa e della attività economica.

Pertanto, malgrado gli ammirevoli sforzi che compie il relatore, bisogna dargliene atto, mi sembrano assai semplicistiche e fuori dalla realtà le sue affermazioni che il decreto legge in questione non fa nè adottare, nè sopprimere, nè, tanto meno, imporre un piano, ma solamente autorizza il Ministero dei lavori pubblici a pubblicare il nuovo Piano 1962, predisposto dal Comune e non adottato dal Commissario, al solo scopo di regolare l'attività edilizia della Capitale fino a quando gli organi normali, ormai in carica, non avranno adottato una decisione.

E se il nuovo Consiglio comunale cui spetta ogni decisione in merito non approva, entro i sei mesi prescritti, il Piano così come è stato allestito cosa avviene? La verità è che già da tempo si sollecita una più rapida approvazione di questi elaborati che non dovrebbero giacere per anni ed anni negli scaffali del Consiglio superiore dei lavori pubblici che, in collaborazione con coloro che li hanno studiati e compilati, dovrebbe esaminarli nel tempo più breve possibile per far sì che essi non divengano oggetto di spesso inutili polemiche e non siano superati dal rapido svolgersi della vita moderna.

Di uno strumento quale è il Piano regolatore di una città che investe il suo sviluppo futuro e la sua futura organizzazione urbanistica ed edilizia; cioè di un atto che, in definitiva, coinvolge la piena e sola responsabilità della città e che dovrebbe quindi compiersi con la massima autonomia possibile, con le leggi in vigore, diviene invece praticamente arbitro un numero limi-

tato di persone che dal centro esercitano un quasi assoluto potere.

E' meglio avere un piano modesto o mediocre piuttosto che nessun piano; se questa verità fosse stata presente alla mente di tutti coloro che intendevano imporre le soluzioni ritenute migliori ed a coloro che dovevano giudicarle, lei non sarebbe stato costretto ad adottare dei provvedimenti così drastici e discutibili che la mia parte politica non può approvare.

Debbo augurarmi soltanto che lei, onorevole Ministro, così dinamico e attivo, che ha dimostrato di essersi impadronito, approfondendola in breve tempo, della materia che tratta il suo Dicastero, possa presto mettere ordine in questo settore così tormentato dell'urbanistica italiana. (*Applausi dalla destra*).

**P R E S I D E N T E.** E' iscritto a parlare il senatore Minio. Ne ha facoltà.

**M I N I O.** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, io non credo che avrò delle cose nuove da aggiungere a quanto da parte nostra è stato detto nell'altro ramo del Parlamento in merito a questo decreto legge, nè posso annunciare una posizione nuova del Gruppo che sarà quella dell'astensione, motivata pressappoco dalle stesse ragioni. Mi scuso quindi anche col Ministro se lo costringerò ad ascoltare per una seconda volta quello che è stato detto alla Camera, ma questo è un inconveniente del sistema bicamerale che costringe i Ministri a sentirsi ripetere due volte le stesse cose.

Devo dire che vi è certamente qualcosa di vero in quello che è stato fatto osservare alla Camera e qui dai colleghi della destra circa la situazione anomala che si è creata con questo decreto-legge, diretto a sanare una situazione che era giunta al punto di rottura, col pericolo della scadenza delle norme di salvaguardia. Possiamo però e dobbiamo respingere, in questa sede, i motivi che stanno al fondo dell'opposizione che dalla destra viene condotta contro la conversione in legge di questo decreto. Certo

è facile la polemica nei confronti della relazione del senatore Restagno che fa, a modo suo, la storia del Piano regolatore di Roma e di come si sia giunti a questa situazione. E a questo riguardo non posso non sottolineare il mio disaccordo con l'affermazione del senatore Fenoaltea che non vi sarebbe stata altra via d'uscita che il decreto legge. Non è così perchè, contrariamente a quanto dice il senatore Restagno, se il Governo voleva, vi era la possibilità di sanare questa situazione senza ricorrere a questo decreto e ad una procedura che rimane certamente non normale nel nostro Paese.

**B A T T A G L I A.** Vi era il progetto di Natoli.

**M I N I O.** Appunto vi era il disegno di legge di Natoli che prorogava le norme di salvaguardia e le prorogava non solo in relazione al progetto del Piano regolatore adottato dal Comune, ma anche alle osservazioni e alle modifiche apportate al progetto dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, disegno di legge presentato alla Camera fin dal 6 marzo 1962. Tale disegno di legge prevedeva appunto la facoltà di sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione quando il Sindaco riconosceva il contrasto del progetto col Piano adottato dal Comune, modificato e completato dalle osservazioni del Consiglio superiore. E questa a noi sembra che sarebbe stata la sola procedura legittima da seguire, anche perchè, fra l'altro, il progetto di legge presentato alla Camera non veniva incontro soltanto alla situazione particolare di Roma, ma parimenti alla situazione di tanti altri Comuni, perchè ormai è risultato dall'esperienza che anche la proroga a tre anni della salvaguardia non è sufficiente. Chi conosce la storia dei piani regolatori, e il tempo che essi impiegano per essere esaminati e approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, sa benissimo come ormai quasi dovunque si faccia sentire l'esigenza di una proroga di questi termini di salvaguardia. Io vorrei ricordare all'onorevole Ministro che lo stesso piano regolatore di un Comune modestissi-

mo come il mio, un Comune di 13 mila abitanti, è stato approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici press'a poco alla scadenza dei tre anni di salvaguardia. Si trattava, ripeto, di un Comune di poche migliaia di abitanti; è facile comprendere quindi la maggiore complessità e difficoltà della questione, quando si tratta di piani di grandi città e in modo particolare di una città come Roma, il cui Piano regolatore è ormai assunto a fama di questione nazionale, non soltanto per l'importanza della Capitale d'Italia, ma anche per l'immensa polemica che attorno ad esso si è svolta.

Dovrei osservare al senatore Restagno che la complessità di un piano regolatore non è affatto nelle considerazioni che egli espone all'inizio della sua relazione, quando rileva che determinare un piano vuol dire conciliare tendenze, opinioni opposte, vicende del passato, vicende del presente, traffico e altre cose di questa natura. Certo, sono cose di notevole rilievo, ma si tratta soprattutto di questioni tecniche. Ora, l'essenziale del piano regolatore, specialmente di una grande città, non è questo: la caratteristica di un piano regolatore è che esso non è un fatto tecnico-giuridico, ma soprattutto un fatto economico-sociale, che involge, non tanto una scelta tecnica quanto una scelta amministrativa, e quindi politica.

Se noi vogliamo spiegarci quanto è accaduto a Roma, la battaglia del Piano regolatore di Roma che si è svolta nel Consiglio comunale e fuori del Consiglio, a tal punto che si è potuto parlare perfino di uno scandalo nazionale, non possiamo avere sott'occhio soltanto questi particolari aspetti tecnici, ma l'essenza della questione del Piano regolatore di Roma, che tale non può essere se non è diretto a colpire, a limitare l'usura fondiaria, il prepotere del latifondo urbano, che ha imposto sempre la sua volontà e i suoi interessi, e che è stato e che è tuttora la causa dello sviluppo anarchico di questa città, e di tutte le conseguenze che ne sono derivate. Ecco il vero motivo della battaglia; ecco, in fondo, cosa c'è sotto le posizioni della destra, la quale che cosa rivendica oggi qui, alla Camera e fuori del Parla-

mento? Rivendica praticamente l'illimitata libertà di costruire come si vuole e dove si vuole...

C R O L L A L A N Z A. Non è vero!

M I N I O. Quando si viene a sostenere il piano Ciocetti, il quale è stato definito un « non piano » ...

C R O L L A L A N Z A. Nessuno ha sostenuto il piano Ciocetti! Ho detto che il nuovo Piano può essere anche migliore di quello Ciocetti.

M I N I O. Questo è, però, in pratica il senso dell'opposizione, quale risulta del resto dagli emendamenti che sono stati presentati alla Camera e, in parte, anche dall'emendamento che porta il suo nome, distribuito questa mattina.

Vi è tuttavia, ripeto, da parte nostra, un dissenso sulla procedura che è stata adottata e sul modo con il quale il Ministero dei lavori pubblici ha operato in questa particolare situazione. A nessuno di noi passa per la mente di contestare il valore, la competenza dei tecnici che furono chiamati a collaborare con il Comune (la cosiddetta Commissione dei cinque), per mettere in atto le modifiche richieste e volute dal voto del Consiglio dei lavori pubblici, anche se poi, come tutti sanno, ad un certo momento questo lavoro è stato reso inutile perchè il commissario al Comune, Diana, per motivi finora non del tutto noti, si è rifiutato di adottare il Piano, per cui si è giunti a quella particolare situazione denunciata, non solo da noi, di un Piano pubblicato senza essere stato adottato da nessuno. Ripeto, nessuno di noi contesta il valore di questa Commissione: quello che contestiamo è il modo col quale si è giunti alla formazione di questa Commissione, all'accordo che è intervenuto fra alcuni Partiti, per cui ad un certo momento si è trattato del Piano regolatore di Roma come se questo Piano, che investiva problemi così complessi, e sul quale convergeva l'attenzione di tutta l'opinione pubblica, fosse una questione da risolversi tra partiti della maggioranza a trattativa privata.

Noi su questo non possiamo oggi che riconfermare il nostro profondo dissenso, anche perchè non corrisponde a verità quello che dice il senatore Restagno nella sua relazione: che il Piano sia stato compilato dal Comune. No, non è stato compilato dal Comune, perchè un ufficio tecnico del Comune non è il Comune. Chi produce un piano, onorevole Restagno, ai sensi della legge urbanistica è il Consiglio Comunale; e quindi non si può parlare in nessun caso di un Piano prodotto dal Comune. Questo lo si può dire solo perchè, ripeto, la relazione del senatore Restagno non esce dai limiti di una relazione che vuol considerare il problema del Piano regolatore di Roma come un problema di carattere tecnico, mentre sfugge nella relazione — come del resto è sfuggito anche all'intervento degli altri colleghi — l'essenza della questione: ossia che un piano regolatore moderno che sia degno della città di Roma, che assicuri lo sviluppo armonico della Capitale d'Italia, non può essere concepito che in funzione di una lotta contro quelle formidabili barriere di interessi che hanno impedito fino ad oggi alla città di Roma di avere un degno piano regolatore, fino a tal punto che si è potuto parlare, dicevo poc'anzi, di un vero e proprio scandalo nazionale.

E non si può dimenticare che una gran parte di responsabilità ricade sulla maggioranza del Consiglio comunale che ha amministrato Roma fino a ieri in alleanza con le destre. Ed è da questa alleanza fra Democrazia Cristiana e destre, che il Consiglio comunale di Roma ha partorito quel Piano, che la stessa « Voce Repubblicana », un organo oggi di parte governativa, bollava, il 1. luglio 1959, con un titolo: « I barbari in Campidoglio ». E il Ministro dei lavori pubblici, che certamente ha seguito tale questione, non può certo ignorare che lo stesso « Messaggero » accusava questa maggioranza di essersi resa « strumento di interessi estranei all'Amministrazione comunale ».

Di quali interessi estranei all'Amministrazione comunale, qui si parla, se non degli interessi dell'usura fondiaria, della grande proprietà fondiaria, del latifondo urbano, che ha imposto al Comune di Roma piani rego-

latori che hanno segnato l'arbitrio indiscriminato, il trionfo indiscriminato degli interessi dei proprietari delle aree fabbricabili e della speculazione edilizia, e che hanno imposto il rovinoso sviluppo di questa città? Responsabilità però — e deve essere sottolineato — che non può ricadere solo sull'Amministrazione comunale, sul Consiglio comunale di Roma e sulla sua maggioranza, ma anche sul Ministero dei lavori pubblici, sui Ministri dei lavori pubblici che hanno sempre sanzionato quello che è stato fatto. I piani particolareggiati di Roma, che hanno dato luogo al disordinato sviluppo degli angusti quartieri dove non c'è più una pianta o un po' di verde, che soffocano e stringono la città di Roma, sono stati tutti approvati dal Ministero dei lavori pubblici; è lo stesso Ministero che ha approvato, per esempio, le deroghe concesse in occasione delle Olimpiadi; è lo stesso Ministero che ha approvato lo scempio delle pendici di Monte Mario!

Si tratta quindi di una responsabilità non solo di carattere tecnico ed amministrativo, ma politica, e che involge sia la maggioranza governativa sia la maggioranza che ha amministrato il Campidoglio fino all'attuale Amministrazione. Ma questo è tutto? Lo scandalo di Roma è certamente la cosa più grave, più grossa che sia accaduta in campo nazionale in questa materia, ma negli altri Comuni, nelle altre grandi città le cose vanno sempre molto meglio che a Roma? Non è così, e se oggi i Comuni si trovano ancora disarmati, o quasi, di fronte al potere e al prepotere del monopolio delle aree urbane, di fronte al potere e al prepotere della proprietà edilizia, a chi si deve questo se non alla carenza dei Governi che si sono succeduti finora, alla carenza del Parlamento che non ha dato vita a quegli strumenti legislativi che avrebbero dovuto consentire ai Comuni di disporre di strumenti efficaci per impedire alla proprietà delle aree fabbricabili, ossia al latifondo urbano, di imporre la sua volontà ed il suo predominio, di elevare i prezzi delle aree fabbricabili e conseguentemente i prezzi delle case e degli affitti?!

Benchè non sia questa la sede, non sarebbe male ricordarsi che neppure quel modesto progetto di legge che istituiva un'imposta sulle aree fabbricabili approvato dal Senato nel 1957, ha mai potuto vedere la luce di fronte alla coalizione degli interessi avversi. Credo, onorevoli colleghi, che ciascuno di voi avrà per lo meno preso visione (mi riferisco particolarmente ai colleghi che si interessano di queste questioni) della relazione presentata al Consiglio comunale dall'uscente amministrazione straordinaria, dal commissario Diana. Se i colleghi hanno letto qualcosa di questa relazione non avranno mancato di osservare l'estrema gravità cui è giunta la situazione delle finanze capitoline. In quest'anno 1962 il bilancio del Campidoglio presenta un disavanzo ordinario di lire 45 miliardi, il che vuol dire che le entrate ordinarie del Comune coprono poco più della metà della spesa. A maggiormente comprendere la gravità di questa situazione basterà ricordare che la situazione debitoria attuale del Comune di Roma ascende a 367 miliardi, e che l'onere dell'ammortamento dei debiti assomma a 23 miliardi annui, ed assorbe da solo oltre un terzo delle entrate normali. Si può dire quindi, che il bilancio comunale di Roma è schiacciato dai debiti e dagli interessi sui debiti che si sono accumulati. Ma se il Comune ha accumulato debiti e si è giunti al baratro finanziario di Roma, vi è dall'altra parte chi ha accumulato miliardi a centinaia. Quanti? E' difficile dirlo, ma qualche cifra può desumersi dalla stessa relazione. Scrive il senatore Restagno che in questo dopoguerra il territorio urbano di Roma è passato dai 15.000 ettari del 1941 ai 22.500 attuali con un aumento di 7500 ettari. Ma quando si tratta di sviluppo urbano gli ettari non hanno più senso, onorevoli colleghi, e per comprendere di che si tratta bisogna ricordarsi che un ettaro sono diecimila metri quadri, il che vuol dire 75 milioni di metri quadri, perchè le aree si vendono non ad ettaro, ma a metro quadro. Ad una media di 10 mila lire al metro quadro...

B A N F I. Sei modesto.

M I N I O. Voglio essere modesto tenendo presente i prezzi in periferia e che i prezzi sono aumentati dal 1947 ad oggi.

R E S T A G N O, *relatore*. Si parla di estensione del territorio e non dell'area ricoperta da case.

M I N I O. Ma i proprietari di aree si fanno pagare tutta l'area ceduta e non solo quella coperta dagli edifici!

Calcolando, ripeto, a lire 10.000 al metro quadro si arriva alla cifra favolosa di 750 miliardi. E si tratta di un prezzo medio molto modesto se si tiene presente che bisogna andare nella lontana periferia per trovare aree a 15-20 mila lire al metro quadro.

Ora questi miliardi dove sono andati a finire, in quali tasche?

Onorevoli colleghi, se noi sapessimo in quali tasche sono finite queste centinaia e centinaia di miliardi potremmo conoscere chi sono coloro che hanno impedito a Roma di avere un Piano regolatore in armonia con le esigenze di civiltà e di progresso della capitale d'Italia, ed aggiungo che sarebbe bastato prelevare da questo indebito arricchimento, da questo arricchimento a danno della collettività, da questo abuso della proprietà, perchè il prezzo delle aree fabbricabili non corrisponde a nessun valore, ma è una taglia imposta sui cittadini e sulla collettività, sarebbe bastato prelevare la metà di questo arricchimento per sanare le finanze comunali, per liquidare tutti i debiti del Comune di Roma, per consentire a Roma di avere una finanza normale ed ordinata.

Invece il comune di Roma si dissangua, e 45 miliardi di nuovi debiti saranno quest'anno necessari solo per colmare il deficit dell'esercizio ordinario, senza contare i debiti che si faranno per opere pubbliche. E questo non si verifica solo a Roma, ma negli altri Comuni, anche minori. I Comuni si dissanguano e quel che perde la collettività si accumula in ricchezze favolose per gli speculatori delle aree fabbricabili, ai quali evidentemente non si può muovere nessun rimprovero di carattere morale — fanno il loro interesse — ma il rimprovero deve ri-

cadere su coloro che ne hanno la responsabilità, sul Governo e sulla maggioranza parlamentare che si sono sempre rifiutati di affrontare questo grosso problema e di risolverlo, combattendo l'usura fondiaria, mettendo un limite alla speculazione e fornendo ai Comuni gli strumenti legislativi necessari per assicurare lo sviluppo razionale delle nostre città.

Quando sento parlare i colleghi della destra di autonomie comunali a proposito di questo progetto di legge rimango veramente sorpreso. Ma da quando in qua da quella parte abbiamo sentito difendere le autonomie comunali? Veramente mi farebbe piacere che anche da quella parte si difendessero le autonomie comunali, invece che gli interessi degli speculatori e l'usura fondiaria.

Per quanto si riferisce all'emendamento Bozzi approvato dalla Camera dei deputati e fatto proprio dal Governo, devo aggiungere fra l'altro che, pur rinunciando a presentare alcuna proposta di modifica, non condivido affatto l'opinione — esprimo una mia idea personale — che abbia migliorato il testo governativo. E' vero che si è passati dall'obbligo di non concedere licenze in contrasto al Piano regolatore ad una facoltà al Sindaco, facoltà prevista dalla legge generale sull'urbanistica, però ritengo che nessun sindaco, specie di una città come Roma, possa mai assumersi la responsabilità di concedere una licenza in contrasto con un Piano regolatore adottato dal Consiglio comunale, o in questo caso, sia pure con procedura anomala, pubblicato con le forme che sappiamo.

Non si tratta qui di autonomia comunale, ed io non saprei mai concepire un sindaco che si avvallesse della facoltà di concedere licenze in contrasto con un piano adottato dal Consiglio Comunale.

In queste condizioni il Gruppo comunista del Senato conferma la posizione assunta alla Camera, e respingerà ogni tentativo della destra rivolto a modificare il decreto legge, non già a difesa delle autonomie comunali, ma di interessi contrari alla città e alla popolazione di Roma. D'altra

parte non possiamo votare a favore per la procedura adottata che non possiamo approvare.

Pertanto noi confermiamo anche in questa sede la nostra astensione, mentre esprimiamo l'augurio che il Consiglio comunale di Roma — a cui spetta il compito di affrontare e risolvere il problema del Piano regolatore — possa farlo inaugurando una nuova politica condotta contro le forze della speculazione e del privilegio, che segni l'inizio di un vero progresso civile e democratico della città. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** E' iscritto a parlare il senatore Battaglia. Ne ha facoltà.

**B A T T A G L I A .** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, non intendo rifare la lunga storia dell'*iter* del Piano regolatore della Capitale. Mi limiterò semplicemente a quegli elementi di fondo che mi serviranno per le tesi che intendo sostenere. Non dirò, pertanto, di ciò che si disse attorno al compilando Piano regolatore nel lontano 1951; nè mi fermerò a parlare della grande Commissione dei 90 che ebbe vita nel 1954; nè del Comitato ristretto di elaborazione tecnica del quale, se non erro, onorevoli colleghi, faceva parte proprio quell'architetto Piccinato, che è stato poi, sotto certi aspetti, l'artefice di quanto è avvenuto successivamente. Egli infatti fece parte — se è esatto il mio ricordo — di tale Comitato di elaborazione tecnica fino al momento in cui — divenuto consigliere comunale — passò dal Comitato al Campidoglio a sostenere il suo punto di vista, che noi oggi abbiamo visto farsi strada nel Piano pubblicato dal Ministero dei lavori pubblici.

Non indulgerò su tutto ciò, signor Presidente, intendendo fermarmi soltanto a considerare ciò che avvenne nel 1959. Il 24 maggio del 1959, il Consiglio comunale della Capitale decise di adottare il suo piano. Era un Piano eclettico, quello che oggi viene chiamato « non-piano », perchè teneva conto e del vento del nord o dell'ovest e del vento dell'est. Infatti prevedeva sia una propulsione

di Roma verso l'EUR, sia verso la Tiburtina e la Tuscolana, di cui si parla nel nuovo Piano regolatore.

Questo Piano venne regolarmente pubblicato, e contro di esso vennero proposte circa tre mila opposizioni. Come la procedura vuole, il Piano venne poi inviato al Consiglio superiore dei Lavori pubblici dove giacque (diceva bene il collega Minio) per ben circa due anni, perchè il voto del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, se non erro, si ebbe solo il 23 novembre 1961 e soltanto nel gennaio 1962 l'elaborato « cosiddetto Ciocchetti » (nei riguardi del quale non spendo una parola di difesa perchè intendo essere obiettivo e quanto mai sereno) ritornò alla ribalta del Campidoglio quando già bussava alla porta la scadenza prevista dalla legge relativa alle clausole di salvaguardia.

Il compito del Comune consisteva nell'adeguamento del Piano approvato nel giugno del 1959 al voto espresso dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici. Si è detto nella relazione, ribadendosi quanto già aveva detto l'onorevole Ministro nell'altro ramo del Parlamento, che quello era un « non piano », potendosi dire che esisteva soltanto formalmente o virtualmente, dato che erano stati tali e tante le osservazioni e i rilievi fatti dal Consiglio superiore dei lavori pubblici che esso, nella sostanza, si poteva e si doveva considerare inesistente.

Io ho letto le poche righe — quattro o cinque in tutto — che si contengono nella relazione e quelle altre, altrettanto poche, che si contengono nella replica del ministro Sullo nell'altro ramo del Parlamento e mi sono ricordato di Robespierre il quale diceva: datemi una lettera e vi troverò un rigo col quale mandare un uomo alla ghigliottina.

Non vi è dubbio che in quel malloppo di considerazioni — 17 e 18 punti diluiti in duecento pagine circa — in cui si articola il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici si può benissimo trovare qualche rigo nel quale, tra l'altro, si legge che il Piano deve essere profondamente riformato. E così, mentre il Comune già lavorava per l'adeguamento del suo piano al voto del Consi-



glio dei lavori pubblici, su sollecitazione di quel ministro, venne dal Commissario Diana nominata — con delibera del 28 marzo 1962 — una Commissione di esperti di cui — si badi — fu chiamato a far parte ancora l'ingegner Piccinato, che prima nel C.E.T. e poi in Consiglio comunale aveva sostenuto il suo punto di vista difforme da quello poi recepito dal Comune il 24 giugno 1959, quel Piccinato che inseritosi nella Commissione dei cinque esperti — trasformatasi subito dopo in una Commissione compilatrice di un nuovo piano regolatore — fece ancora una volta trionfare il suo punto di vista, quello stesso già sostenuto come componente del C.E.T. e successivamente come consigliere comunale.

Questo è il piano che si sarebbe voluto far adottare al Comune e che il commissario Diana non ha voluto firmare. Questo è il piano oggetto del decreto-legge.

Secondo il collega Fenoaltea, detto decreto-legge, col quale è stato pubblicato il nuovo Piano regolatore che non è stato adottato dal Comune per la mancata firma (non voglio dire se ha fatto bene o male) da parte del prefetto Diana, sarebbe pienamente legittimo. Noi liberali, invece, siamo perfettamente convinti del contrario, nonostante la sicumera espressa dal senatore Fenoaltea, e spero di poterlo dimostrare.

Onorevoli colleghi, ho letto nella relazione di maggioranza dell'altro ramo del Parlamento un qualche cosa che — se fondato fosse — potrebbe, sotto certi aspetti, legittimare, il decreto-legge della cui conversione in legge noi discutiamo. La relazione di maggioranza difende, infatti, la piena legittimità dell'operato del Ministro e del Consiglio superiore e ricorda che il Consiglio comunale di Roma aveva provveduto alla adozione del Piano solo nel termine massimo senza giungere però ad apportarvi le opportune varianti in tempo utile; il che, senza necessità alcuna di apposita delibera, veniva a caducare *ipso jure* il piano adottato. Scadendo inoltre la validità delle norme di salvaguardia ne derivava la necessità di sopperire con urgenza a che tali garanzie venissero rivitalizzate. Se, onorevole Ministro

e onorevoli colleghi, una decadenza si fosse verificata in relazione al Piano regolatore di Roma, non avrei nessun dubbio, oggi, ad affermare che in quelle determinate e speciali condizioni, il Governo avrebbe bene operato. Ma in che cosa sarebbe consistita l'asserita decadenza alla quale si riferisce l'onorevole Ripamonti nella sua relazione di maggioranza? Se io non ricordo male la legge fondamentale che regola la materia è quella sull'urbanistica del 1942 contro la quale lo stesso onorevole Ripamonti, nell'altro ramo del Parlamento, ha puntato le sue frecce e tirati i suoi strali. L'articolo 8 di detta legge recita: « i Comuni compresi negli elenchi (e Roma è il primo Comune compreso nel primo elenco dell'11 maggio 1954) di cui ai commi precedenti devono compilare il Piano regolatore generale e presentarlo al Ministro dei lavori pubblici per la approvazione entro 5 anni dalla data del decreto ministeriale con cui è stato approvato il rispettivo elenco.

Trascorso tale termine è in facoltà del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro dell'interno, di disporre d'ufficio la compilazione del Piano ». È questo il comma al quale in fondo fa riferimento l'onorevole Ripamonti.

Ma il decreto ministeriale nel quale si conteneva il primo elenco è — come ho detto — dell'11 maggio 1954 e venne pubblicato nella Gazzetta n. 120 del 26 dello stesso maggio. In conseguenza i 5 anni avrebbero dovuto scadere il 26 maggio del 1959. Ma poichè, nel frattempo, detti termini, ai sensi dell'articolo 17 della legge 9 agosto 1954, furono abbreviati a due anni con la possibilità di una proroga di altri due anni che — nel caso nostro non è intervenuta — ne consegue che, se una decadenza si fosse voluta obiettare al Comune di Roma, tale contestazione avrebbe dovuto aver luogo il 26 maggio 1956 e, in ogni caso, il 26 maggio 1958 quando il Comune non aveva adottato alcun piano. Invece arriviamo al 24 giugno del 1959; il Ministero dei lavori pubblici non si avvale della facoltà che è sancita nel comma che poc'anzi ho letto dell'articolo 8, poi modificato dall'art. 17 della legge del

1954, e anzi fa di più: attende il 24 giugno del 1959, riceve il Piano adottato dal Consiglio comunale e lo trasferisce al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che impiega 2 anni per esaminarlo e, finalmente, lo licenzia col voto del 23 giugno 1961. La decadenza quindi non c'è, perchè di essa non si è voluto avvalere il Ministro quando avrebbe potuto e, pertanto, non se ne può avvalere tardivamente, quando già il Piano esiste e su di esso sono caduti esami, considerazioni, osservazioni e rilievi da parte del Comune e del Ministero dei lavori pubblici e per esso del Consiglio superiore. Non è quindi, a parlarsi di un decreto legge che trovi la sua ragion d'essere in detta asserita decadenza che avrebbe lasciato l'edilizia della Capitale in balia del Piano regolatore del 1931, non più congeniale coi tempi, nè è a parlarsi della necessità di un decreto legge in funzione delle clausole di salvaguardia, che sarebbero venute meno al 24 giugno 1962.

La strumentazione decretizia, che incide sul principio della divisione dei poteri, sul quale si incardina lo Stato democratico di diritto, è un potere di natura eccezionale che può esercitarsi soltanto nei casi in cui ricorrano gli estremi della « straordinarietà » e della « urgenza ». Ma lei, onorevole Ministro, sapeva già il 9 giugno 1962 che il prefetto Diana non aveva firmato il Piano regolatore ed aveva 15 giorni innanzi a sé per portare avanti una qualsiasi leggina, che avrebbe potuto, senza difficoltà di sorta, percorrere tempestivamente il suo cammino. Nella specie esisteva una proposta di legge a firma dell'onorevole Natoli dell'altro ramo del Parlamento (ne ha parlato poc'anzi anche il senatore Minio) che avrebbe dovuto essere presa in considerazione perchè teneva conto della legalità di fondo cui si sarebbe dovuto adeguare il Governo. In quella proposta di legge si prevedeva la proroga delle clausole di salvaguardia ancora per 18 mesi, in base al piano regolatore adottato dal Comune il 24 giugno 1959 e alla luce delle modifiche ed osservazioni contenute nel voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Questo e questo soltanto si sareb-

be potuto e dovuto fare. Il suo decreto legge, invece, secondo noi è illegittimo e sotto certi aspetti incostituzionale...

S U L L O , *Ministro dei lavori pubblici.* C'è la Corte costituzionale che può decidere sull'incostituzionalità.

B A T T A G L I A . E c'è anche il Consiglio di Stato, che già è stato investito da una pioggia di ricorsi, perchè, nonostante la corsa da lei compiuta — e che tanta stanchezza le ha procurato — il 19 giugno non è poi arrivato in tempo a far pubblicare il decreto-legge sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso giorno dove è, invece, comparso il 22 giugno provocando la *vacatio* le cui conseguenze lei conosce meglio di me. Il Consiglio di Stato deciderà. E ci sarà anche la Corte costituzionale, come ella dice. Ma prima di ogni altro organo c'è il Parlamento — onorevole Ministro — col suo diritto-dovere di critica e di controllo politico sul suo operato: ci siamo noi col nostro potere in funzione del quale possiamo esprimere la nostra opinione e il nostro pensiero.

E secondo il nostro avviso, il decreto-legge in esame ha violato l'articolo 77 della Costituzione. Poc'anzi l'onorevole Minio sorrideva osservando: « sento parlare di autonomie locali da parte delle destre e per la verità rimango pensoso »; io non sono della destra e quindi posso ben dire che egli non si riferiva a me in quel determinato momento. Noi siamo gli assertori dello Stato di diritto, e quindi sia consentito anche a me di dire qualche parola in relazione all'articolo 128 della Costituzione, del quale non si è tenuto certamente conto nel decreto-legge, che è stato, con tanto affanno e tanta premura, emanato dal Governo.

Cosa è avvenuto? Capisco che sotto certi aspetti l'emendamento Bozzi, che è stato accolto dall'altro ramo del Parlamento, ha modificato un po' le cose; ma non del tutto, onorevole Ministro ed onorevoli colleghi. Infatti, se con l'emendamento Bozzi è stata restituita al Comune la discrezionalità pertinentegli a sensi della legge 17 agosto 1952, n. 1150, ferma è rimasta l'inibizione al Co-

mune stesso di rilasciare per 15 giorni qualsiasi licenza di costruzione, e ferma è rimasta la rivitalizzazione delle clausole di salvaguardia non già in favore di un piano che abbia avuto tutti i orismi di democraticità e che abbia seguito il suo normale *iter*, ma in favore di un piano respinto dal Comune; sottolineiamo la parola: respinto!

Che cosa si concreta in tutto ciò? Si concreta forse il rispetto dell'autonomia comunale, e si concreta forse, ancora, il rispetto della libera iniziativa della proprietà privata, in relazione agli articoli 41 e 42 della Costituzione? No, credo di no, onorevoli colleghi.

Ecco perchè, onorevole Ministro, noi liberali diremo « no » alla conversione in legge di questo decreto-legge. Grazie, onorevole Presidente.

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**R E S T A G N O , relatore.** Io sarei disposto a rinunciare alla mia relazione orale per rimettermi a quello che ho esposto nella relazione scritta; però mi sembra che si tratti di un problema talmente importante, e che appassione tanta gente, per cui nella mia funzione di relatore, sento il dovere di dare ancora qualche particolare e ribadire il mio punto di vista circa alcuni quesiti che sono stati toccati stamane dai vari colleghi che sono intervenuti nella discussione. Ad ogni modo, cercherò di restringere al massimo.

Il decreto-legge del 19 giugno 1962 è stato emanato dal Governo in un momento in cui la situazione urbanistica del Comune di Roma era molto grave e richiedeva un intervento immediato ed improcrastinabile. Infatti — è bene ripeterlo, perchè anche stamane sono state rinnovate certe affermazioni che non hanno nè base, nè consistenza — era prossima la scadenza del termine per la applicazione delle misure di salvaguardia, e da tale data la regolamentazione della città sarebbe stata affidata al piano regolatore

del 1931, il quale è completamente superato e limitato ad una sola parte del territorio della città: si tratta di 16.000 ettari circa, su 150.000 che vengono oggi considerati dal nuovo indirizzo.

In mancanza di un provvedimento eccezionale, il Comune non avrebbe avuto alcun mezzo giuridico per disciplinare l'attività costruttiva ed impedire tutte quelle iniziative che avrebbero potuto pregiudicare irrimediabilmente il futuro assetto urbanistico della città; in una parola si sarebbe avuta una situazione di vero e proprio caos edilizio. Non vi è dubbio, quindi, che l'accennata situazione di carenza urbanistica rendeva indispensabile ed urgente dotare il Comune dei mezzi di intervento atti ad impedire il disordine edilizio e ad assicurare, nel contempo, il rispetto del futuro piano. Tali mezzi nel nostro ordinamento giuridico, in mancanza di un piano regolatore approvato ed operante, non potevano non essere che le cosiddette misure di salvaguardia. Tali misure sono appunto intese a limitare, nel periodo intercorrente tra l'adozione del Piano e la sua approvazione, qualsiasi attività edilizia che sia in contrasto con le previsioni del nuovo Piano regolatore.

Si è sostenuto — ed è questo uno dei principali motivi di opposizione — che nella specie esisteva un solo Piano adottato, quello del 1959, e che sulla base di questo e non di un semplice progetto occorreva adottare le misure di salvaguardia; in altri termini, cioè, il Governo avrebbe dovuto limitare il suo intervento alla proroga delle misure di salvaguardia sul Piano 24 giugno 1959. Senonchè è facile obiettare che il Governo non poteva e non doveva seguire la via ora indicata e ciò per i seguenti principali motivi:

1) non era possibile applicare il regime di salvaguardia sulla base del Piano del 1959 per il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici aveva prescritto una profonda rielaborazione che investiva praticamente tutti i settori del Piano;

2) a conferma di quanto detto, l'aggancio delle misure di salvaguardia al Piano del 1959 avrebbe consentito legittimamente al

Comune il rilascio di numerose licenze per progetti di già approvati dalla Commissione edilizia in conformità del Piano stesso, ma in netto contrasto con il nuovo progetto di Piano e spesso con le previsioni fondamentali del progetto stesso;

3) il nuovo progetto del 1962, qualunque sia il giudizio che voglia darsi, è stato redatto dagli uffici comunali con l'ausilio di una Commissione di esperti e di una Commissione di controllo del Ministero dei lavori pubblici, ed è il risultato di una rielaborazione del Piano del 1959 effettuata in relazione ai suggerimenti, alle prescrizioni e alle osservazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Pertanto, detto progetto viene a sostituire il Piano del 1959 e lo avrebbe sostituito anche formalmente se non fosse intervenuto all'ultimo momento l'inatteso rifiuto di adozione da parte del commissario Diana. Sarebbe stato, quindi, assurdo ed illogico applicare le misure di salvaguardia in base al Piano del 1959, e cioè salvaguardare un Piano già sostituito praticamente, se non ancora formalmente, da un altro elaborato e definito in tutte le sue previsioni grafiche e normative. Ma, si dice, quest'ultimo non è un Piano, è un semplice progetto non adottato dal Comune. D'accordo, se fosse stato adottato non vi sarebbe stato alcun motivo di emanare il decreto di cui si discute; ma, non essendo intervenuta, per le note circostanze, l'adozione del Commissario, per un mero ossequio formale alle autonomie comunali, si sarebbe dovuto applicare un piano completamente modificato, un piano cioè superato. In sostanza il Comune avrebbe dovuto « salvaguardare » il futuro assetto della città sulla base di un piano che esso stesso aveva rielaborato e quindi praticamente abbandonato.

Il vero sostanziale rispetto delle autonomie comunali imponeva invece di assicurare al Comune, come ha fatto il Governo, con il citato decreto legge, la possibilità di salvaguardare il futuro assetto della città sulla base del nuovo Piano rielaborato, senza peraltro pregiudicare o comunque limitare le determinazioni e le scelte che il Consiglio

comunale, recentemente rieletto, riterrà di dover fare nell'ambito delle sue attribuzioni.

Ai contraddittori, i quali nonostante tutte le spiegazioni insistono e sostengono che le misure di salvaguardia dovevano essere riferite al Piano del giugno del 1959, debbo ancora ricordare in forma più dettagliata che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'esercizio delle sue funzioni altissime, con voto n. 1903 del 23 novembre 1961 ha richiesto la nota, profonda rielaborazione del progetto con una ponderosa relazione che contiene ben 18 gruppi di osservazioni. Ritengo utile — per maggiore conoscenza dei colleghi — dare lettura del testo conclusivo dell'importantissimo documento: « La Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è del parere: che l'esaminato progetto di Piano regolatore del comune di Roma, adottato il 24 giugno 1959, possa ritenersi ammissibile nelle sue linee generali, ma in ordine al complesso delle sue previsioni, debba essere modificato e completato, così come specificato nelle osservazioni sopra riportate;

che più precisamente il Piano:

a) per quanto riguarda le previsioni di sviluppo all'esterno del nucleo urbano, sia da rivedere al fine di inquadramento nella più ampia visione territoriale in relazione alle indicazioni conseguenti dallo schema di Piano intercomunale;

b) in ordine alle altre parti, sia da integrare e modificare come dalle considerazioni svolte, in riferimento alla viabilità, alla zonizzazione e ai servizi;

c) per quanto concerne il testo delle norme tecniche di esecuzione sia da modificare, tenuto conto di quanto previsto nelle relative considerazioni;

d) in ordine al programma di graduale attuazione del Piano, sia da adeguare secondo le indicazioni espresse al riguardo;

e) che, per quanto concerne le osservazioni, si possa prevedere in conformità a quanto detto nelle rispettive considerazioni;

f) che, pertanto, il Piano in oggetto possa ritenersi meritevole di approvazione nel

suo insieme, purchè venga adeguato alle suesposte prescrizioni ».

A seguito di tali determinazioni del Consiglio Superiore dei lavori pubblici l'Amministrazione comunale di Roma — come è noto — procedeva alla rielaborazione ed al rifacimento del Piano regolatore, a cura dei propri uffici comunali con l'assistenza, nell'ultimo periodo, di una Commissione consultiva di cinque architetti e di una Commissione di controllo presieduta dal prof. Valle, Presidente di sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, Piano che veniva completato il 9 giugno 1962, però non in tempo per le formalità dell'adozione.

E' stata quindi necessaria la pubblicazione del progetto del nuovo piano regolatore di Roma in data 9 giugno 1962 — pubblicazione prevista dal decreto legge 19 giugno 1962, n. 473 — che ha soltanto lo scopo di individuare formalmente il progetto e di portarlo a conoscenza del pubblico, al quale però non è consentito presentare osservazioni a termini delle norme vigenti. Le osservazioni, infatti, possono essere presentate soltanto nei riguardi di un piano regolatore adottato, mentre il progetto di cui trattasi non è stato ancora deliberato dal Comune.

In sintesi, l'unico effetto giuridico prodotto dalla suddetta pubblicazione è quello di far « scattare » le misure di salvaguardia, al fine di impedire la realizzazione di iniziative edilizie che possano comunque pregiudicare il futuro assetto urbanistico della città.

Tale assetto urbanistico sarà naturalmente deciso dal nuovo Consiglio comunale, il quale, nell'ambito delle sue specifiche ed autonome attribuzioni, potrà apportare al progetto recentemente pubblicato, qualsiasi modifica, variante o perfezionamento da esso ritenuti opportuni. Potrà anche, in linea di ipotesi, respingere il progetto in parola e prescrivere una nuova rielaborazione.

Quindi nessuna limitazione, nessun attentato all'autonomia locale, ma pieno rispetto della stessa.

Chiarito così il valore e il significato del decreto legge ravviso l'opportunità di dedi-

care qualche cenno alla procedura, anche per sfatare tante voci infondate, divulgate dai soliti « guastatori ».

Una volta che il Piano sarà adottato dal Consiglio comunale (ed è auspicabile che ciò avvenga entro i sei mesi di cui al noto decreto legge, onde evitare la decadenza delle misure di salvaguardia) il Piano dovrà essere, previa approvazione della delibera comunale da parte del Ministero dell'interno, pubblicato a norma dell'articolo 9 della legge urbanistica e depositato per 30 giorni negli uffici comunali, a libera visione del pubblico. Entro i 30 giorni successivi, chiunque potrà presentare osservazioni in merito al Piano.

In ordine alle osservazioni presentate, il Comune dovrà controdedurre una nuova delibera consiliare da sottoporre anch'essa alla approvazione del Ministero dell'interno.

Non è che si ricominci da capo, senatore Battaglia, perchè noi avremo un Piano già elaborato, e avremo delle deliberazioni sulle osservazioni fatte al Piano.

B A T T A G L I A . Fatte da chi?

R E S T A G N O , *relatore*. Dai consiglieri comunali e dagli organi competenti a decidere in questa materia il Piano sarà quindi sottoposto al Consiglio superiore dei Lavori pubblici, e dovrà poi riportare il parere del Consiglio di Stato; dopo di che verrà emesso il decreto presidenziale di approvazione.

Da quanto esposto emerge chiarissima la possibilità, da parte del Consiglio comunale di Roma, di rivedere le norme del Piano e di dire l'ultima definitiva parola su una materia così delicata, che interessa larghi strati della cittadinanza e che investe tanti interessi, che vanno tutti meditati e considerati, subordinandoli ai preminenti obiettivi della città.

Ed il Consiglio comunale, esercitando le sue alte prerogative, non potrà trascurare anche la difesa dei problemi fondamentali, che hanno formato oggetto di studi e di deliberazioni approfondite in questi ultimi anni.

Non intendo entrare nel merito di tanti e tanti problemi — molti di estremo interesse — ma non posso esimermi dal richiamare l'attenzione delle sfere responsabili sugli impegni assunti per la realizzazione, tra l'altro, della zona industriale di Roma, per i suoi riflessi sociali e per le tante speranze che sono state riposte in quest'ultimo decennio dagli imprenditori e dai lavoratori. Al riguardo, qualificati esponenti dell'industria invocano che siano lasciati integri i piani già approvati e resi esecutivi sin dal 1956-57 relativi alla zona industriale di Roma.

Si tratta di problemi tecnici, che i rappresentanti della città avranno la possibilità di discutere, per poi decidere nel superiore interesse delle categorie produttive e dell'avvenire della Capitale.

Per parte mia, credo di poter concludere questi semplici rilievi augurando che nei prossimi sei mesi possa ultimarsi questa laboriosa vicenda iniziata nel 1951, e possa assumere forma concreta e legale l'atteso nuovo Piano regolatore di Roma, che accompagni la Capitale della nostra Repubblica verso nuovi, ulteriori progressi. (*Applausi dal centro*).

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dei lavori pubblici.

**S U L L O ,** *Ministro dei lavori pubblici.* Onorevoli senatori, come ha rilevato il senatore Minio, la discussione su un disegno di legge di un ramo del Parlamento riecheggia fatalmente motivi e considerazioni emerse nell'altro ramo del Parlamento; e questo vale anche per il Ministro. Tuttavia, cercando di raccogliere l'invito che mi è stato rivolto dalla Presidenza, sintetizzerò la parte che ho sviluppato alla Camera dei deputati, e mi studierò, invece, di illustrare l'aspetto del problema su cui (mi pare) l'opinione pubblica e la stampa si sono particolarmente soffermate nell'intervallo fra una discussione e l'altra.

Dopo il dibattito alla Camera, abbiamo sentito parlare di un'imminente crisi edilizia a Roma, e minacciose risoluzioni sono

state adottate da parte di associazioni di categoria. Si è perfino affermato che, con le norme del decreto-legge da convertire ora in legge, si sarebbe determinata una situazione difficile a causa del mancato rilascio delle licenze edilizie. Ho voluto raccogliere i dati relativi all'attività edilizia della Capitale. Risulta che nel 1960 sono state rilasciate 3.847 licenze edilizie ed autorizzati 204.002 vani; nel 1961 le licenze edilizie sono passate a 4.796 ed i vani autorizzati a 266.058. Nei primi sei mesi del 1962 le licenze edilizie rilasciate sono salite ancora al rilevante numero di 3.151, cioè sono di poco inferiori all'intero complesso di licenze edilizie rilasciate nel 1960, che, come ho detto, erano 3847, mentre il complesso dei vani autorizzati, sempre nei primi sei mesi di quest'anno, è stato di 148.929.

Basterebbero queste nude cifre per dare la sensazione delle possibilità offerte ai costruttori romani di porre in essere cantieri e di continuare la loro attività. Intanto, vale la pena ripetere che non vi è assolutamente un blocco di licenze edilizie. Anche se la Giunta comunale dovesse esercitare appieno la sua facoltà di vietare tutte le licenze edilizie in contrasto col Piano, senza eccezioni, la Giunta stessa avrebbe ugualmente un largo campo di concessioni di licenze entro l'ambito del Piano.

Mi rifiuto di pensare che si voglia far credere che il Piano regolatore di Roma impedisca le costruzioni. Vi sarà la possibilità di larghe concessioni di licenze nell'ambito del Piano. Ammesso pure che ci possano essere contrazioni più o meno sensibili nel rilascio delle licenze per effetto di alcune restrizioni del Piano, siamo peraltro soltanto con il primo semestre di quest'anno ad un livello che quasi raggiunge il complesso di licenze rilasciate in tutto l'anno 1960.

**C R O L L A L A N Z A .** Quando si esaurisce questo?

**S U L L O ,** *Ministro dei lavori pubblici.* Ci sono altre considerazioni da fare, cifre alla mano, senatore Crollalanza.

Voi credete che il numero dei cantieri sia immediatamente proporzionale al numero

delle licenze? Anche questo studio è interessante a farsi.

Mentre nel 1960, con 3.847 licenze e 204 mila 2 vani autorizzati, la media mensile dei cantieri in attività (i dati mi sono stati forniti ufficialmente dal Comune di Roma) è stata di 2.658 e quella degli operai occupati di 27.240 — ridimensioniamo le 80.000 unità di cui si è parlato! — nel 1961, pur essendosi aumentate le licenze, siamo discesi ad una media mensile di 1.790 cantieri: il ritmo delle licenze non è proporzionale al ritmo dei cantieri in quanto molte licenze vengono utilizzate soltanto alla scadenza dell'anno utile per l'inizio dei lavori, mentre altre licenze sono utilizzate con un ritmo di lavori più lento a seconda dei casi. Quindi, il rapporto tra il livello dell'occupazione, il numero dei cantieri posti in essere e l'entità delle licenze rilasciate è discontinuo. La situazione non è tale da preoccupare chi veramente sia interessato alla sorte dell'industria edilizia e dell'occupazione operaia.

La media mensile degli occupati è scesa dai 27.240 del 1960 ai 21.264 del 1961. Allo stato attuale, pur essendosi avute nel solo primo semestre di quest'anno 3.151 licenze rilasciate, che corrisponderebbero ad un ritmo annuo di 6.000 licenze e quindi di gran lunga superiore a quello del 1960, rileviamo appena 1.654 cantieri e 20.421 operai occupati, come media mensile.

A questo punto sarei vago di approfondire le ragioni per cui i cantieri non sono stati posti in essere sollecitamente in proporzione al numero delle licenze. Si potrebbe ritenere che abbia influito a tale riguardo anche la preoccupazione per il futuro assetto del Piano regolatore, cosicché una certa corsa alle licenze si è determinata per preconstituirsì un titolo giuridico nei confronti dello stesso Comune di Roma.

**C R O L L A L A N Z A**. Onorevole Ministro, oltre agli operai dei cantieri bisogna calcolare quelli che lavorano nelle attività ai margini.

**S U L L O**, *Ministro dei lavori pubblici*. Senatore Crollanza, la prego di tener pre-

sente che qui è stato proclamato che 80.000 capi-famiglia sono occupati direttamente nell'edilizia, la quale ovviamente è una delle attività il cui riflesso in senso secondario ai fini dell'occupazione è maggiore che in altre industrie. Questo lo so benissimo. Ma il calcolo base dell'occupazione diretta è questo; ed è preciso. L'opinione pubblica deve sapere che con le licenze che sono state concesse non vi è preoccupazione di stasi, tanto più che l'adozione del nuovo Piano regolatore dovrà essere definita dal Comune di Roma entro l'ottobre o il novembre al massimo, anche secondo l'impegno politico della Giunta capitolina testè insediata.

Affinchè si abbia un quadro completo delle licenze edilizie, ho voluto sapere quali sono le richieste di licenze giacenti: per fabbricati intensivi sono 137, per palazzine 179, per villini 1.323, per rinnovo licenze varie 67, per stabilimenti industriali 13, per costruzioni agricole 18, per scuole 5, alberghi 1, case di cura 3, istituti religiosi 5, varie 13: totale 1.764 domande di licenza giacenti, a fronte di 3.151 concesse nel primo semestre di quest'anno. E di queste 1.764, 1.323 sono per quello che nel senso tecnico è definito villino, naturalmente in una accezione un po' diversa da quella corrente ma che ha pure un significato urbanistico che induce a riflettere.

Ed infine ho voluto informarmi sugli aspetti quantitativi dei vani autorizzati per le varie categorie: un'indagine che dà l'idea di ciò che è morboso nella febbre edilizia e di ciò che è fisiologico.

Nel 1960, su 204.002 vani autorizzati ne troviamo 56.480 per fabbricati intensivi, 41.860 per palazzine, 56.270 per villini, 45.200 per rinnovi. Poi vi sono cifre minime per altri usi industriali e agricoli e per scuole.

Vi leggo le voci per l'anno 1961. Su 266.058 vani, i fabbricati intensivi sono passati a 80.642, con un balzo di oltre il 40 per cento in più rispetto all'anno precedente.

Le palazzine sono salite a 65.830, con un balzo di oltre il 60 per cento. I villini sono saliti a 72.561, con un incremento del 30 per cento. I rinnovi invece sono discesi a 42.672. Ancora più significative le voci del primo semestre del 1962. In un solo seme-

stre le palazzine ed i villini hanno raggiunto il livello di tutti i dodici mesi del 1960: 40.418 nel primo semestre 1962 per palazzine contro 41.860 nel 1960 (anno intero); 55.542 per villini nel 1962 contro 56.270 nel 1960 (anno intero). I rinnovi sono scesi a 11.642 contro 45.200 (anno intero).

Quando il collega La Malfa, qui presente, parla dell'edilizia residenziale, ha ragione. Queste cifre spingono il Governo ad approfondire il problema dell'edilizia, e a chiedersi quale edilizia si debba favorire.

Il boom dell'edilizia di villini ed anche di palazzine è evidente. Il fenomeno dell'edilizia a Roma va guardato con attenzione per capire che tipo di sviluppo di edilizia vi sia. La storia di Roma insegna molte cose. Ve ne parlerò anche dopo. Di fronte a queste cifre, mi pare, le idee di una crisi che possa colpire l'edilizia scompaiono: non hanno senso. Le licenze che sono state concesse nel primo semestre, quelle che il Comune può concedere (anche se si avvale al cento per cento della facoltà di vietare le licenze che siano in contrasto col Piano), le licenze, infine, che saranno concesse nel mese di dicembre quando la situazione sarà ristabilita, daranno un volume globale di licenze superiore al 1960, e forse anche al 1961. D'altra parte, data la connessione indiretta che vi è tra il tempo in cui viene data la licenza e quello in cui si pone in essere il cantiere, una crisi edilizia nei prossimi mesi, fino al mese di novembre, non è da prevedere.

E vorrei fare una dichiarazione rassicurante: se il Comune di Roma adotterà, come si spera, il Piano entro il mese di ottobre — il Sindaco è venuto a farmi visita ieri ed ha manifestato la decisa intenzione di cercare di ottenere l'adozione da parte del Consiglio, con gli emendamenti che saranno ritenuti necessari, entro il mese di ottobre, o comunque entro il tempo stabilito dal decreto, che spero presto convertirete in legge — se il Comune di Roma farà questo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ne agevolerà il compito. Ho dichiarato al Sindaco di Roma che sarò lieto, se ne avrò richiesta formale, di lasciare in vita la stessa Commissione ministeriale che rappresen-

ta il Consiglio superiore, in maniera che l'esame da parte del medesimo, successivamente alla nuova delibera che sarà adottata dal Comune di Roma, avvenga speditamente. Essa è una specie di Commissione di collaudo in corso d'opera, per evitare che l'adozione del Piano da parte del Comune di Roma riapra una lunghissima procedura e che il Piano diventi esecutivo solo dopo molti anni, contro l'interesse generale della città.

Sono d'accordo con taluni senatori intervenuti, i quali hanno opinato che l'assenza di un piano è senza dubbio una jattura di gran lunga maggiore che un cattivo piano. La speculazione edilizia viene favorita dalla incertezza sul piano; si gioca, come in determinate fasi della Borsa, rispetto ad altri tipi di investimento. Quando si può sperare di ottenere modifiche di piano che rendano possibili speculazioni, un tentativo di andare in alcune direzioni può essere promosso da chi ne ha tutto l'interesse. Quando vi è una direzione costante di sviluppo urbanistico anche le speculazioni vengono limitate. Perciò da parte del Governo vi è la volontà di aiutare il Comune di Roma ad ottenere presto l'approvazione del Piano, e non la sola adozione: non vogliamo solo un piano adottato dal Consiglio comunale; vogliamo un piano approvato con decreto presidenziale dopo aver ascoltato di nuovo, sulle modifiche, ciò che il Consiglio superiore dei lavori pubblici avrà da dire. (*Intervuzione del senatore Battaglia*). Naturalmente saranno rispettati tutti i termini e tutte le procedure.

Ho apprezzato che i liberali qui non abbiano presentato una relazione di minoranza. Questo vuol dire che l'atteggiamento del Governo all'altro ramo del Parlamento e lo stesso ritorno alla formula molto liberale della legge urbanistica, che dà facoltà e non obbliga, è stato considerato un fatto positivo...

BATTAGLIA. Ne abbiamo avuto una certa quale soddisfazione.

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. Vede allora che il colloquio tra il Governo



e l'opposizione è sempre possibile, quando si ragiona e quando si discute. D'altra parte i liberali, anche nell'altro ramo del Parlamento, non hanno chiesto di respingere il decreto-legge perchè incostituzionale. La incostituzionalità è stata una premessa della relazione di minoranza, ma alla fine essi hanno concluso che accettavano il provvedimento e che soltanto volevano applicare la salvaguardia rispetto al piano adottato dall'amministrazione comunale e non rispetto al progetto di Piano. Ma come avrebbe fatto un Governo a proporre un decreto-legge per la salvaguardia di un piano che l'organo consultivo massimo del Ministero dei lavori pubblici, anzi della Pubblica Amministrazione per ciò che concerne opere pubbliche, aveva ritenuto accettabile solo a condizione di modifiche? La coerenza esige che il Governo ascoltasse il parere del Consiglio superiore. Ecco perchè la salvaguardia non poteva essere disposta rispetto al piano adottato dal Comune. Il decreto-legge emanato sotto la responsabilità del Governo doveva essere coerente con gli atti degli organi consultivi del Governo, con i pareri degli organi ministeriali a ciò abilitati.

Quindi, tutto sommato, mi pare, anche la posizione dei liberali si è corretta per via e si è trovata una sufficiente concordia che vorrei fosse tale nella sostanza e nella forma.

Dianzi, sono stati ripetuti ragionamenti giuridici caratteristici del discorso dell'onorevole Bozzi nell'altro ramo del Parlamento. Non voglio aduggiare l'Assemblea. Desidero rammentare che il Consiglio di Stato ha riconosciuto che il decreto presidenziale di approvazione di un piano regolatore generale ha carattere costitutivo e non è mera condizione del piano. Esso dà luogo, insieme alla relativa deliberazione del Consiglio comunale, ad un atto complesso ineguale. Siamo di fronte ad un atto che non è di spettanza soltanto dell'Ente locale. È il frutto di collaborazione tra lo Stato e gli Enti locali. Se lo Stato interviene, in certi momenti e in certe fasi, con provvedimenti straordinari limitati nel tempo, è nel suo diritto e, direi, anche nel suo dovere. E il Consiglio di Stato chiariva ancora: «Pertanto l'autorità governativa può apportare d'ufficio

modifiche al piano già deliberato ed adottato dal Comune, solo per la tutela di interessi prevalentemente dello Stato che incidano su interessi propriamente comunali, essendo tenuta negli altri casi a non modificare il piano se non previa deliberazione nelle debite forme da parte dell'Amministrazione comunale».

Quindi lo Stato ha due tipi di diritti e di doveri: di modificare d'ufficio tutto ciò che è di interesse generale oltre il limite della collettività locale; ma anche di proporre al Comune, iniziando un colloquio, le modifiche di quelle parti che, pur essendo di interesse locale, non paiono accettabili nel modo che il Comune richiede.

È questa facoltà dello Stato che ha spinto il Governo non ad adottare un piano che il Commissario nella sua coscienza ha ritenuto di non poter adottare, ma, attraverso il sistema del colloquio con l'Amministrazione comunale, ad approfondire i problemi ed i temi che non erano stati risolti dall'Amministrazione comunale scaduta.

Non devo qui ripetermi i noti argomenti contro le tesi della incostituzionalità, anche se il piano non è stato adottato, e se quindi tutte le discussioni relative alla presunta violazione costituzionale per un'adozione del piano attraverso un atto non amministrativo non hanno valore (se avessimo adottato il piano con legge, anzichè tramite il Commissario avreste ragione: vi sarebbe stato un eccesso di potere!). (*Interruzione del senatore Battaglia*). Non è la stessa cosa! La salvaguardia è una cosa e l'adozione è un'altra. Non è un'opinione personale: i concetti giuridici non sono così soggettivi da essere addirittura nominalistici. Tra adozione e salvaguardia c'è una differenza. Ci può essere una salvaguardia successiva all'adozione. C'è una salvaguardia che può prescindere dalla adozione. È la storia che in certo senso crea il diritto, e, come liberale, non sarà lei ad obiettare qualcosa al fatto che vi è stata creazione anche del diritto naturalmente su certe basi di ordine morale.

Vorrei tornare ai problemi di fondo. È stato detto che questo piano è stato una imposizione socialista, poichè la Commissione era, diremmo così, laico-socialista-de-

mocristiana. E l'onorevole Crollalanza mi pare abbia riecheggiato questo concetto, con minore fervore dei suoi colleghi di gruppo dell'altro ramo del Parlamento. Sono andato, per la verità, a ritrovare i testi, sempre ammonitori.

Ella, senatore Crollalanza, sa che, su due posizioni fondamentali, l'impostazione della revisione e rielaborazione del piano si distacca dal cosiddetto « piano Ciocchetti ». Su queste due posizioni: respingere l'idea della espansione radiale concentrica e inquadrare il piano comunale in un piano territoriale, regionale o intercomunale ella, che nel 1931 ricopriva già cariche al Ministero dei lavori pubblici, quando era presidente dell'Istituto di urbanistica Calza Bini, saprà che nel 1931 Gustavo Giovannoni, in un suo volume edito con la prefazione di Calza Bini, « Vecchie città ed edilizia nuova » che rappresenta un testo fondamentale anche per urbanisti che possono essere distanti spiritualmente da lui, parlando del piano di Roma scriveva che un elemento fondamentale per questo piano doveva essere l'avviamento dello sviluppo esterno prevalentemente da un lato, e cioè nel ventaglio compreso tra nord-est e sud, secondando anche in questo le condizioni naturali, ma eliminando ad uno ad uno tutti gli ostacoli, creando succursali alle radiali troppo strette e congestionate fino al punto in cui queste giungono alla campagna. Parlava poi della metropolitana, e quindi accennava alla necessità di un collegamento regionale ed intercomunale ». Come vede, senatore Crollalanza...

C R A L L A L A N Z A . Onorevole Ministro, non comprendo perchè ella abbia voluto citare il Giovannoni, di cui ero un grande ammiratore, quando praticamente non sono entrato nel merito di questo nuovo piano, anzi, ho detto che può darsi che sia migliore del vecchio.

S U L L O , *Ministro dei lavori pubblici.* Qui la volevo.

C R O L L A L A N Z A . Non ho fatto questioni se questo piano sia migliore o peg-

giore. Ho impostato il mio intervento su tutto un altro ordine di idee.

S U L L O , *Ministro dei lavori pubblici.* Senatore Crollalanza, grazie dell'interruzione che conferma quello che voglio dire. Dobbiamo affrontare tre tipi di polemica: la polemica giuridica (e mi pare che la polemica giuridica non sia consistente di fronte al decreto-legge) la polemica politica e la polemica tecnica. La polemica politica, secondo cui noi avremmo voluto imporre un piano socialista, è una polemica non valida, perchè sin dal 1931, in periodo fascista, i più illuminati tra gli urbanisti italiani riconoscevano che il piano di Roma non poteva essere un piano limitato soltanto alla città di Roma, ma doveva essere inquadrato in una visione intercomunale e regionale. Il piano di Roma, inoltre, non poteva essere un piano radiale o un piano concentrico, ma doveva essere un piano con direttrici di espansione determinate. Se questi erano i concetti dei migliori urbanisti italiani dal 1931, non vedo la ragione perchè si debba oggi qualificare come socialista un piano che invece è opera dei migliori urbanisti che vogliono difendere la città dalle costruzioni indifferenziate e dalla speculazione. Questo, lo ripeto, è il piano della migliore tecnica urbanistica italiana. Non è nè un piano socialista, nè un piano comunista, nè un piano fascista, nè un piano democristiano: è un piano di chi non ha interessi contingenti, particolari o di speculazione da difendere, e vuole che Roma abbia uno sviluppo organico.

Ecco perchè ad un certo momento, paradossalmente si potrebbe dire che voi (*rivolto all'estrema destra*) avreste dovuto difenderlo questo piano perchè, in realtà, è stato sviluppato anche dai migliori cervelli italiani in periodo fascista; paradossalmente, ho detto. In realtà si tratta di combattere contro sistemi di anarchia nelle costruzioni e di speculazioni: non di accettare una qualificazione politica. Si tratta di fare una politica urbanistica e non una politica di parte.

Epperò debbo respingere le accuse rivolte a questo piano di nascere con una determi-

nata etichetta. Vogliamo indirizzare la vita di Roma su una strada che tenga conto anche della storia di Roma. Onorevole Crollanza, in questi giorni anche io mi sono messo a studiare, come il Ministro dei lavori pubblici deve fare, questa storia di Roma. La invito a ripensare alla storia dell'edilizia romana verso il 1879-83, per rilevare come fossero numerosi gli operai occupati (ben 80 mila) e come, nonostante che la Banca d'Italia assai se ne preoccupasse, la speculazione in quel periodo avesse rigogliosa presenza, il che preparò i *crack* bancari, perchè le banche erano assai interessate all'edilizia. Vorrei che lo studio di quel periodo romano fornisse qualche insegnamento anche a noi governanti di adesso e a noi parlamentari. Certe efflorescenze di speculazione edilizia possono portare negative conseguenze, nella storia economica, non soltanto della città, ma anche del Paese.

**M I N I O** . Onorevole Ministro, perchè risale così lontano nel tempo?

**S U L L O** , *Ministro dei lavori pubblici*. Onorevole Minio, io sono ben libero di risalire o non risalire. (*Interruzione del senatore Minio*). Lei ha un concetto strano della libertà: io risalgo dove intendo risalire. Vede, la storia è utile perchè...

**M I N I O** . Anche quella recente è altrettanto utile.

**C R O L L A L A N Z A** . Onorevole Ministro...

**S U L L O** , *Ministro dei lavori pubblici*. Non posso rispondere contemporaneamente. Posso rispondere insieme, soltanto se fate lo stesso tipo di interruzione.

**P R E S I D E N T E** . Continui, onorevole Ministro.

**S U L L O** , *Ministro dei lavori pubblici*. Onorevole Minio, penso che si debba andare più lontano nel tempo, perchè, mentre i giudizi sulla politica degli ultimi 10 anni sono politici in un campo in cui si è divisi) forse i giudizi sulla storia (anche se per la storia

vale il detto che la storia che si fa, fa la storia che si è fatta), i giudizi su ciò che è più lontano, possono dare maggiore serenità nel valutare i grandi fenomeni. Mi rifaccio a ciò che è avvenuto tanti anni fa e non a ciò che ci ha diviso (e ci divide) nelle polemiche politiche ogni giorno negli ultimi 10 anni. Vorrei appunto ricordare quello che è accaduto a Roma nel primo decennio di questo secolo. Mi dispiace che la discussione di questo provvedimento, il Ministro dei lavori pubblici si trovi ad essere inserito nella discussione dei bilanci ed ha poco tempo, e non può portare documenti e cifre. L'onorevole Giolitti, la politica delle aree fabbricabili a Roma nel primo decennio di questo secolo, l'ha voluta considerare come fondamentale per la sua politica, per una politica generale del bilancio, delle finanze, del tesoro.

Chi ha letto le Memorie sa che Giolitti considera grande titolo di suo merito aver fatto passare una legge sulle aree fabbricabili. Non c'è il Ministro Trabucchi, ma debbo dire a nome del Presidente del Consiglio, di tutto il Governo e dei colleghi finanziari che sono qui presenti, che noi preghiamo il Senato di voler approvare — anche se qualche cosa nel giudizio del Senato potrà essere oggetto di critica — il testo della Camera sulle aree fabbricabili.

**M I N I O** . Quello non sarebbe un titolo di merito, onorevole Ministro.

**S U L L O** , *Ministro dei lavori pubblici*. Voi avete dei concetti soggettivi che volete imporre agli altri.

**M I N I O** . Difendiamo il testo già approvato dal Senato nel 1953.

**B E R T O L I** . Il progetto di legge attuale non è simile a quello Giolitti!

**S U L L O** , *Ministro dei lavori pubblici*. La Camera ha approvato un testo. Questo testo è fermo al Senato per contrasti fra le parti politiche. Il Governo ritiene di dover raccomandare al Senato la rapida approvazione del testo della Camera, non perchè voglia difendere analiticamente tutti gli articoli,

ma affinché questo testo diventi legge al più presto. È preferibile che una legge ci sia anziché non ci sia, come è meglio ci sia un piano regolatore anche mediocre anziché non ci sia affatto.

Non difendo articolo per articolo il testo approvato dalla Camera. Ma il fatto che siano passati tanti mesi dal momento dell'approvazione da parte della Camera e che il testo non sia ancora legge è un danno per tutti. E siccome tutto può essere rivisto, ed anche una legge potrà essere emendata con l'esperienza, l'importante è che un testo venga approvato. Se poi i Gruppi si prendono la responsabilità (per voler far meglio) di ritardare l'approvazione del disegno di legge è un fatto di cui rispondono politicamente. Per nostro conto una raccomandazione di celerità intendiamo farla.

**SACCHETTI.** Ci vuole una legge che sia efficace.

**SULLO, Ministro dei lavori pubblici.** La vostra è una polemica politica piuttosto faziosa. Io non credo che la legge delle imposte sulle aree fabbricabili risolva tutti i problemi urbanistici. Il fatto che la stessa legge Giolitti, che voi dite migliore, non li abbia risolti, dimostra che per una concezione moderna dell'urbanistica non basta una legge d'imposta sulle aree fabbricabili: è necessaria una visione urbanistica integrale, che promuova lo sviluppo della città senza camice di forza. Io non sono per un piano regolatore rigidissimo: sono per un piano regolatore che indichi le direttive generali che debbono essere tradotte nei piani particolareggiati.

La fisionomia della città deve essere considerata con una visione umana, storica, che non pretenda di stabilire tutto quello che gli uomini faranno di qui a cinquant'anni. Questo non impedisce che si debbano, ad un certo momento, indicare direttrici generali. Se ad esempio la direttrice additata nel 1931 dal Giovannoni fosse stata seguita coerentemente, in questi anni, le speculazioni private sarebbero state minori.

Per venire incontro alle richieste del Presidente di essere breve, credo di poter dire con piena coscienza che il Governo non ha

intenzione di frenare l'autonomia del Comune di Roma, nè di esercitare un'azione in contrasto con principi giuridici o costituzionali. Ha inteso svolgere un'azione tendente, in un periodo di carenza dell'Amministrazione comunale di Roma, perchè vi era un Commissario, a creare i mezzi giuridici perchè il comune di Roma possa ora dire la sua parola per continuare il colloquio con l'autorità governativa, per dare alla città un piano che duri non una, ma più generazioni e che valga a moderare fenomeni i quali, non solo sono antiestetici, ma (diciamo la verità) anche immorali. Accanto al fiorire di una edilizia residenziale molto bella, a Roma vi sono tante baracche! Lasciare alla urbanistica anarchica e individualistica di far procedere insieme questa duplice « civiltà » — dei villini e delle baracche — non ci onora. Dobbiamo ridurre ad unità questa duplicità. Senza una politica urbanistica seria non si può risolvere il problema della espansione nè evitare l'anarchia inconsiderata, frutto e causa di una speculazione che non aiuta l'economia italiana.

Onorevoli senatori, la politica urbanistica è inquadrata in una visione di economia programmata generale. L'edilizia va sviluppata nei limiti in cui la casa è soprattutto un bene capitale ed un bene strumentale, e non soltanto un bene di consumo. Vi è pertanto un tipo di edilizia che va favorito e un tipo di edilizia che va scoraggiato. Questa visione è necessariamente funzionale e discende da una concezione economica generale. Il Governo ha agito così da spingere gli organi comunali ad adottare una politica urbanistica coerente con una visione politica generale come quella per cui combattiamo. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

**PRESENTE.** Passiamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

**RODA, Segretario:**

*Articolo unico.*

« È convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1962, n. 473, concernente misure speciali di salvaguardia in pendenza della ado-

zione ed approvazione del nuovo Piano regolatore generale di Roma, con la seguente modificazione:

*L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

" In deroga alle disposizioni vigenti, sino a quando il Comune di Roma non avrà adottato il nuovo Piano regolatore generale del proprio territorio, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i poteri conferiti al sindaco e al prefetto dalla legge 3 novembre 1952, n. 1902, modificata dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1357, e della legge 30 luglio 1959, n. 615, verranno esercitati dagli stessi con riferimento al contenuto del progetto pubblicato a norma del primo comma dell'articolo 1 ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Crollanza ha presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

R O D A , Segretario:

« Sostituire l'articolo unico con il seguente:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1962, n. 473, concernente misure speciali di salvaguardia in pendenza della adozione ed approvazione del nuovo Piano regolatore generale di Roma, con la seguente modificazione:

*L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

" In deroga alle disposizioni vigenti, sino a quando il Comune di Roma non avrà adottato il nuovo Piano regolatore generale del proprio territorio, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i poteri conferiti al sindaco e al prefetto dalla legge 3 novembre 1952, numero 1902, modificata dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1357, e dalla legge 30 luglio 1959, n. 615, verranno esercitati dagli stessi quando i progetti per cui si chiede licenza o le costruzioni siano tali da compromettere o ren-

dere più onerosa l'attuazione del Piano di cui all'articolo 1 " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Crollanza ha facoltà di illustrare questo emendamento.

C R O L L A L A N Z A . Ho già illustrato il mio emendamento in sede di discussione generale. Dopo che la Commissione e il Governo avranno espresso il loro avviso mi riservo di replicare brevemente.

M I N I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I N I O . Onorevoli colleghi, mentre con le norme in atto il sindaco ha la facoltà di non concedere una licenza in contrasto col Piano regolatore, con l'emendamento Crollanza si chiede che non si tratti soltanto di un contrasto, ma che la licenza metta addirittura in pericolo il Piano regolatore o renda più onerosa la sua applicazione. Questo è il senso dell'emendamento. In sostanza si vuol concedere al Sindaco una facoltà molto più ampia, per cui il Sindaco potrebbe rilasciare una licenza anche quando vi sia contrasto col Piano regolatore purchè questo non ne sia compromesso! Come si vede sono due cose profondamente diverse.

Si verrebbe pertanto a concedere al Sindaco una ben più ampia facoltà, e in questo caso in contrasto con lo stesso voto espresso dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici. Non credo che qualcuno di noi possa accettare una tale norma, e pertanto dichiaro che voteremo contro.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

R O M A N O D O M E N I C O . La Commissione è contraria all'emendamento.

S U L L O , *Ministro dei lavori pubblici.* Vorrei cercare di convincere il senatore Crollanza sulla opportunità di ritirare

l'emendamento. Faccio rientrare questa facoltà nel sistema della legge urbanistica generale. L'emendamento Bozzi in sostanza diceva: non adottiamo in una legge già particolare, per Roma, una formula ancora più particolare. Come tutti i sindaci d'Italia hanno una facoltà, riproduciamo anche per Roma, per altri sei mesi relativamente al progetto di piano, questa formula.

L'accettazione di un emendamento come quello proposto dal senatore Crollanza creerebbe per Roma (in questo periodo per rispetto al progetto del piano) ancora una nuova eccezione. Onde mi pare che, nella linea stessa del discorso del senatore Crollanza, che tende a non differenziare eccessivamente il regime di Roma, per questi sei mesi, dal regime generale della legge urbanistica italiana, l'emendamento non trovi cittadinanza: da un punto di vista giuridico formale ed anche sostanziale.

Dal punto di vista pratico, perchè vogliamo limitare la facoltà del comune di Roma? Dite che difendete l'autonomia. Perchè mai allora volete limitare questa facoltà così da creare problemi interpretativi delicati come quelli conseguenti all'adozione di questo emendamento? Inviterei, pertanto, il senatore Crollanza a ritirarlo.

**P R E S I D E N T E.** Senatore Crollanza, insiste sul suo emendamento?

**C R O L L A N Z A.** Mi dispiace di non poter accogliere l'invito dell'onorevole Ministro, ma debbo mantenere l'emendamento e pregare il Presidente di metterlo in votazione.

Le ragioni esposte dal Ministro non mi hanno convinto, perchè se è vero che l'emendamento Bozzi riporta la norma dell'articolo 2 del testo governativo alla legge urbanistica del 1952, con le successive integrazioni e modificazioni del 1955 e del 1959, è anche vero, nel caso particolare di Roma, che non ci troviamo di fronte ad una situazione di normale procedura. Il solo fatto che il Ministro dei lavori pubblici abbia do-

vuto pubblicare di autorità il Piano regolatore, nonostante che il Commissario non avesse ritenuto di adottarlo, sta a confermare l'anormalità della situazione, che potrebbe giungere anche al rigetto del nuovo Piano da parte del nuovo Consiglio comunale.

Ora, se è giusto che i sindaci e i prefetti, in base alla legge del 1952, abbiano la facoltà di sospendere il rilascio delle licenze o l'esecuzione delle opere in contrasto con Piani regolatori regolarmente adottati, nel caso particolare appare quanto mai logico che il Sindaco di Roma, in considerazione dell'eccezionale situazione che si è determinata, si avvalga di tale facoltà soltanto nei casi che la concessione di licenze di costruzione possa compromettere le strutture fondamentali del nuovo Piano o preconstituire fatti e situazioni che risultino successivamente più onerosi per l'applicazione di tale Piano, che può essere non adottato dal Consiglio comunale.

Per queste ragioni, onorevole Ministro, insisto perchè il mio emendamento sia messo ai voti.

**P R E S I D E N T E.** Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Crollanza, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

**P R E S I D E N T E.** Il Senato tornerà a riunirsi oggi, in seduta pubblica, alle ore 17, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 12,30).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari